



Berna, dicembre 2024

---

# Modifica di ordinanze in materia di protezione degli animali

## Rapporto esplicativo

---



## 1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) del 2008 è stata rivista puntualmente nel 2013 e nel 2018. Tuttavia, le aspettative della società nei confronti della detenzione degli animali sono notevolmente cambiate e si sono chiaramente accentuate negli ultimi anni. Lo dimostrano il grande interesse dei media nonché i numerosi interventi parlamentari e le recenti iniziative popolari in questo ambito (iniziativa sul divieto di sperimentazione animale, iniziativa sull'allevamento intensivo, iniziative sul divieto di importazione di foie gras e di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali). Inoltre, nel campo della detenzione di animali si acquisiscono costantemente nuove conoscenze scientifiche, che rendono necessari continui adeguamenti delle prescrizioni legali.

Numerose richieste importanti di natura tecnica e politica possono essere risolte a livello di ordinanza. La presente revisione è volta ad adeguare le modifiche e gli ulteriori adeguamenti allo stato attuale delle conoscenze nel campo della protezione degli animali previsti dal Consiglio federale in risposta alle mozioni parlamentari, in particolare:

- il divieto di accorciamento della coda negli ovini:
  - o [Mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l'accorciamento della coda senza anestesia»](#)
- l'estensione dell'elenco dei divieti di alcuni mezzi ausiliari nel trattamento dei cavalli:
  - o [Meret Schneider 21.4299 «Stop ai mezzi ausiliari che infliggono sofferenze ai cavalli negli sport equestri!»](#)
- adeguamenti nell'ambito della detenzione di diverse specie di equidi
  - o [Mozione Anna Giacometti 22.3952 «Tenere conto delle caratteristiche specifiche di asini, muli e bardotti nell'ordinanza sulla protezione degli animali»](#)
- la riduzione al minimo degli animali da laboratorio allevati per esperimenti animali ma non utilizzati in esperimenti animali; i requisiti qualificati per l'allevamento, la detenzione e il trattamento; le regolamentazioni ottimizzate sulle responsabilità e sulla raccolta dei dati; i chiarimenti sui processi di notifica e autorizzazione per linee e ceppi con mutazioni patologiche:
  - o [Mozione Meret Schneider 21.3405 «Garantire agli animali da laboratorio condizioni di detenzione conformi alla protezione degli animali!»](#)
  - o [Postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?»](#)
  - o [Interpellanza Meret Schneider 22.3808 «Per una statistica degli esperimenti sugli animali più significativa e trasparente».](#)
- l'importazione a titolo professionale di cani di età inferiore alle 15 settimane, indipendentemente dai requisiti del diritto sulle epizootie:
  - o [Interpellanza Martina Munz 21.3362 «Combattere in modo semplice ed efficace il commercio senza scrupoli di cuccioli»](#)
  - o [Ora delle domande \(in tedesco o francese\) Martina Munz 22.7025 «Commercio di cuccioli senza scrupoli – Quando introdurrà anche la Svizzera la regola delle 15 settimane?»](#)
  - o [Interpellanza Katja Christ 22.3282 «Misure per limitare l'importazione illegale di cani e la loro sofferenza»](#)
- l'inasprimento delle esenzioni dall'obbligo di anestesia per gli interventi che provocano dolore agli animali e ampliamento dell'elenco degli interventi vietati sugli animali;
- le misure per migliorare la qualità delle formazioni in materia di protezione degli animali sulla base della valutazione di tali formazioni;
- l'adeguamento dei metodi di stordimento in base alle più recenti conoscenze scientifiche;
- chiarimenti e aggiornamenti in materia di requisiti per la detenzione di bovini, suini e pollame.

## 2 Commento ai singoli articoli

### 2.1 Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

#### Sostituzione di espressioni

I seguenti punti riguardano soltanto la versione francese.

Art. 3: Cpv. 2: viene corretta la traduzione del termine «adéquats» (sostituita con «adaptés»).

In tutto l'atto normativo: la traduzione del termine «box» viene corretta con l'espressione al plurale «boxes».

Art. 36 Cpv. 3: viene migliorata la traduzione del termine «pascolo» («surface herbeuse» invece di «couverture herbeuse»).

Art. 48 Cpv. 3: l'espressione «verrats d'élevage» viene corretta in «verrats reproducteurs».

Art. 182 Cpv. 3: il termine scelto per corsia (passage) viene armonizzato con la terminologia dell'OPAn-Mac (e quindi sostituito con «couloir d'acheminement»).

Allegato 1, tabella 9–1 (pollame domestico), numeri 112, 21, 31-34:

N. 112: «au ruban transporteur» è sostituito con «à la chaîne d'alimentation».

N. 21: «à 150 animaux» è sostituito con «jusqu'à 150 animaux».

N. 31–34: «poids total/m<sup>2</sup>» è sostituito con «Densité d'occupation: poids/m<sup>2</sup>»

#### Art. 2

Cpv. 3 lett. m<sup>bis</sup>: anche per le misure che riducono l'aggravio si introduce una definizione separata. Essa era presente in passato solo nell'articolo 125 per la detenzione e l'allevamento di animali geneticamente modificati e con mutazioni patologiche. Tuttavia, poiché le misure che riducono l'aggravio sono importanti anche negli esperimenti sugli animali, la loro applicazione corrisponde alla prassi attuale e sono ora incluse nell'articolo 140 capoverso 1 lettera d, è necessario introdurre una definizione indipendente del termine che si applichi anche all'esecuzione degli esperimenti. Le misure che riducono l'aggravio mirano a contenere il più possibile la limitazione del benessere degli animali sia negli esperimenti sia nell'allevamento e nella detenzione. Ciò può avvenire attraverso l'opportuno adeguamento delle condizioni di detenzione o delle cure, ma anche attraverso terapie farmacologiche, tecniche di manipolazione e applicazione più delicate oppure la limitazione della durata di vita. Le misure che riducono l'aggravio da utilizzare nei singoli casi dipendono dall'aggravio previsto o determinato nell'allevamento e nell'esperimento e hanno come obiettivo principale quello di ottenere effetti positivi sul benessere degli animali.

Cpv. 3 lett. m<sup>ter</sup>: si introduce una definizione dell'espressione «criteri d'interruzione». Quest'ultima stata finora utilizzata nell'ordinanza solo in relazione agli esperimenti sugli animali ma nella prassi, e ora anche nel testo dell'ordinanza, si usa anche per i centri di detenzione di animali da laboratorio. Come criteri d'interruzione possono essere definiti tutti gli eventi, sintomi, stati o reazioni negli animali che portano alla conclusione dell'esperimento per l'animale o all'uccisione dello stesso, perché rappresenterebbero un aggravio sproporzionato.

Cpv. 3 lett. p: il termine «pony» non figura più, visto che dal punto di vista biologico si tratta anche in questo caso di cavalli. La differenza tra cavalli e pony si basa esclusivamente sull'altezza al garrese, che per i pony non supera i 148 cm.

#### Art. 15

In adempimento della mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l'accorciamento della coda senza anestesia», sono state riesaminate le eccezioni dell'obbligo di anestesia nel loro complesso e anche la necessità stessa di effettuare i relativi interventi. È emerso che ulteriori eccezioni e singoli interventi non sono più né adeguati ai tempi né giustificati e sono pertanto abrogati, con una conseguente nuova struttura dell'articolo.

Cpv. 2 lett. a: è abrogata l'eccezione dell'obbligo di anestesia per l'accorciamento della coda. L'intervento stesso viene vietato con un periodo transitorio adeguato (art. 19) → v. commento all'articolo 19.

Cpv. 2 lett. b: in presenza di indicazioni corrispondenti, l'asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni da parte di un veterinario è da considerarsi ragionevole. L'eccezione viene quindi stralciata.

Cpv. 2 lett. c: l'eccezione dell'obbligo di anestesia per la spuntatura del becco ai volatili domestici viene limitata e consentita solo negli incubatoi alle persone esperte. Questo intervento viene inoltre vietato dopo il secondo giorno di vita degli animali (art. 20).

Cpv. 2 lett. d: l'obbligo di anestesia per l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole viene limitato al primo e al secondo giorno di vita degli animali. L'intervento viene eseguito nei primi giorni di vita nell'incubatoio. Di solito questi pulcini non nascono in Svizzera, ma vengono importati. Sugli animali riproduttori l'intervento viene eseguito prima dell'importazione in Svizzera, e su questa pratica non si ha alcuna influenza. L'intervento stesso viene pertanto vietato dopo il secondo giorno di vita degli animali (art. 20).

Cpv. 2 lett. e (nuova lett. a): gli animali dovrebbero essere marchiati con metodi che li sottopongono al minor stress possibile. In questa definizione si tiene conto dei metodi prescritti dalla legge e irrinunciabili per motivi di praticabilità. L'intervento continua ad essere escluso dall'obbligo di anestesia. Resta invariata anche l'eccezione per i pesci, vale a dire che non possono essere marchiati senza anestesia. La marchiatura degli animali da laboratorio non rientra in questa disposizione (cfr. art. 16 LPAn).

Cpv. 2 lett. f: nuova lettera b

#### **Art. 19**

Cpv. 2: la modifica è una conseguenza dell'adeguamento dell'articolo 15 in adempimento della mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l'accorciamento della coda senza anestesia» e del riesame delle eccezioni dell'obbligo di anestesia e della necessità dei relativi interventi. Nell'OPAn l'accorciamento della coda è vietato per diverse specie animali: cani, equidi, suini e bovini; la modifica prevede il divieto anche negli ovini con un periodo transitorio adeguato. Accorciare la coda di questi animali (non solo chirurgicamente, ma anche interrompendo l'apporto di sangue alla parte posteriore della coda mediante un anello di gomma) è un intervento non più adeguato ai tempi. Per gli interventi da eseguire sotto anestesia, come in linea di principio prevede la mozione, non esiste un metodo affidabile di anestesia che non causi un aggravio sproporzionato agli animali. L'obbligo di anestesia comporterebbe un onere considerevole e spese da parte dei detentori di animali e un impegno notevole da parte delle autorità per il controllo. Inoltre, la lunghezza della coda può essere influenzata dalle misure di allevamento (selezione di code corte). È possibile contrastare gli effetti negativi della coda lunga anche con adeguate misure di gestione (ad es. profilassi della diarrea attraverso la somministrazione aggiuntiva di fieno, lotta specifica ai parassiti gastrointestinali, tosatura delle parti posteriori, comprese coda e mammella).

Per promuovere le misure di allevamento, viene vietato già ora l'accorciamento della coda. Si applica tuttavia un termine transitorio di 15 anni, durante il quale questa pratica resta consentita a determinate condizioni (v. a tal proposito le disposizioni transitorie).

#### **Art. 20**

Let. a e a<sup>bis</sup>: anche questa modifica è una conseguenza del riesame delle eccezioni dell'obbligo di anestesia e della necessità dei relativi interventi. Come l'accorciamento della coda, anche il taglio del becco dei volatili domestici dopo il secondo giorno di vita viene vietato. I disturbi comportamentali possono essere evitati con misure di gestione adeguate, per esempio mettendo a disposizione degli animali sufficiente materiale per tenersi occupati (v. il commento all'art. 66 cpv. 2<sup>bis</sup>).

Let. g: allo stato attuale delle conoscenze, a partire dal 13° giorno di sviluppo dell'embrione nell'uovo non si può escludere una percezione cosciente del dolore. In virtù della modifica dell'ordinanza, la triturazione prima dell'ultimo terzo dello stadio di sviluppo può quindi essere effettuata fino al 12° giorno incluso. Inoltre, sono stati compiuti progressi nello sviluppo di dispositivi per la determinazione non invasiva del sesso negli embrioni di pollo incubati. Essi consentono di individuare, selezionare e triturare gli embrioni maschi in una fase precoce, prima che vi sia una percezione del dolore. Nell'allevamento e nella riproduzione delle galline ovaiole, questi metodi permetterebbero di eliminare gli embrioni maschi prima della schiusa, in modo da ridurre in modo significativo la schiusa dei pulcini maschi e aprire la strada alla graduale eliminazione dell'uccisione dei pulcini. Ciò è molto importante dal punto di vista

della protezione degli animali, perché permette di tenere meglio in considerazione il loro benessere. Per poter tenere conto del progresso scientifico senza dover adattare costantemente il testo dell'ordinanza, non viene esplicitato un momento specifico a partire dal quale la triturazione degli embrioni di pollame è vietata, ma viene deliberatamente preso come riferimento il momento a partire dal quale non si può escludere la percezione del dolore. Se in futuro dovesse essere scientificamente provato che gli embrioni di pollame iniziano a percepire dolore più tardi, di conseguenza la triturazione potrà essere effettuata fino a questo momento. Il Consiglio federale basa la sua valutazione sui risultati di istituti di ricerca scientifica riconosciuti a livello internazionale (ad es. università, istituti di ricerca nazionali). Con la modifica dell'ordinanza viene sostituito anche il termine «feto» con il termine corretto «embrione» sia nella versione tedesca sia in quella italiana.

Let. h: l'accorciamento degli arti e degli speroni con sanguinamento non viene (più) praticata dai produttori. Sui pulcini riproduttori nati al di fuori della Svizzera, l'intervento viene eseguito prima dell'importazione. Si decide di non influire su questa pratica. Pertanto, l'intervento viene vietato dopo il secondo giorno di vita. Sussiste un rischio di lesioni per le galline a causa del comportamento aggressivo dei galli durante l'accoppiamento. Tuttavia, tale rischio può essere mitigato con misure scientificamente comprovate (tra cui semplici adeguamenti strutturali). Si può anche ridurre al minimo il rischio di lesioni accorciando regolarmente gli speroni senza farli sanguinare. Il divieto non riguarda l'accorciamento degli arti e degli speroni che non provoca danni alla parte caratterizzata da circolazione sanguigna (questa procedura è equiparata all'accorciamento degli artigli).

#### **Art. 21**

A seguito della mozione Meret Schneider 21.4299 «Stop ai mezzi ausiliari che infliggono sofferenze ai cavalli negli sport equestri!», all'articolo 21 vengono aggiunti alcuni dispositivi vietati sugli equidi. Questi si applicano a qualsiasi interazione tra essere umano ed equide (cavallo, asino, mulo e bardotto) durante l'utilizzo (cavalcata, guida, affondo, conduzione), l'addestramento, la correzione, l'allenamento o la manipolazione durante la cura e la detenzione.

Let. i: determinate attrezzature vengono utilizzate per influenzare il passo e la posizione della testa o del collo di un equide. Le briglie sono composte dalla testiera e da elementi che agiscono sul muso (morso, redini, capezzina), sul naso (nasello, cavezza, ecc.) e/o sul collo (briglie senza morso, determinati tipi di redini). Sono vietate le briglie e i morsi (imboccature) che, a causa della loro forma o delle loro caratteristiche, possono causare dolore o lesioni all'equide. Si tratta di briglie con componenti dentate, taglienti, comprimenti o dure come i naselli e le cavezze con componenti metalliche, che poggiano senza imbottitura sull'osso nasale, nonché morsi a torciglione o con spigoli vivi, come quelli a filo o a catena.

#### **Art. 22**

L'articolo 22 dell'ordinanza previgente viene suddiviso in diverse disposizioni. L'articolo 22 contiene ora solo i divieti precedenti, a cui si aggiungono il divieto di importare cani non conformi alle disposizioni di importazione di cui agli articoli 76a e 76b e la registrazione nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE di orecchie o coda recise per motivi medici e della coda corta congenita. Le disposizioni relative all'età minima dei cani sono ora contenute negli articoli 76a e 76b.

#### **Art. 32**

Cpv. 3: nell'ambito di uno studio di Vetsuisse (2017) sulla qualità dell'anestesia del durante la decornazione dei capretti da parte di detentori esperti, sono state documentate 168 anestetizzazioni / decornazioni. Nel 43,5 % di questi interventi l'anestesia è risultata insufficiente, cioè i capretti hanno mostrato reazioni al contatto con il termocauterico. In un'anestesia su cinque sono state osservate reazioni di grado 3, vale a dire più di 6 movimenti e/o più di 6 vocalizzazioni. Sulla base di questi risultati e del nuovo disciplinamento della ketamina (da maggio 2019 considerata «sostanza controllata» secondo il diritto sugli stupefacenti), l'anestesia per la decornazione dei capretti può essere eseguita solo da un veterinario. Nella prassi, tale requisito viene già attuato dall'inizio del 2020.

#### **Art. 40**

Cpv. 1: nell'esecuzione dei requisiti di uscita regolare all'aperto, per i bovini tenuti legati vi è incertezza riguardo ai periodi di vegetazione e di foraggiamento invernale. L'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD; RS 910.13) definisce con esattezza questi periodi per il programma URA.

Per armonizzare l'esecuzione, queste indicazioni esatte sono ora incluse nell'OPAn. La corrispondente disposizione dell'articolo 7a dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1) è quindi stralciata.

#### **Art. 47**

Cpv. 1: i requisiti per il settore di riposo costituito da varie superfici e la percentuale di superficie perforata sono disciplinati nell'articolo 47 capoverso 1 OPAn e specificati dall'articolo 4 dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici. La disposizione nell'ordinanza attuale dell'USAV è ora formulata in termini generali per tutte le categorie di suini, mentre l'articolo 47 capoverso 1 dell'ordinanza previgente elencava solo i suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori, ma non le scrofe e i lattonzoli nei box parto. Questa differenza viene eliminata nell'OPAn attuale non elencando più esplicitamente le diverse categorie e rendendo la disposizione applicabile in generale ai suini.

#### **Art. 50a**

In presenza di un elevato numero di esemplari nella cucciolata di un allevamento può accadere che il numero di lattonzoli per una scrofa superi il numero di capezzoli disponibili e che i lattonzoli in eccesso non possano essere distribuiti per compensazione su altre scrofe. Per questo motivo, sono stati sviluppati sistemi di stabulazione (cosiddette balie artificiali) che permettono di allevare senza la madre i lattonzoli svezzati precocemente. Studi scientifici hanno dimostrato che in questi sistemi di stabulazione i lattonzoli mostrano regolarmente disturbi comportamentali (movimento ritmico verso l'alto e verso il basso dell'addome sul corpo dei conspecifici). Le balie artificiali devono quindi essere considerate un espediente tecnico non rispettoso degli animali e non sono approvate nell'ambito della procedura di test e di approvazione degli impianti e dei sistemi di stabulazione fabbricati in serie. L'articolo 50a OPAn stabilisce ora che nelle prime due settimane di vita i lattonzoli non possono essere svezzati e allevati senza la madre. Fanno eccezione i casi singoli in cui la scrofa non è in grado di allevare i lattonzoli: in caso di morte prematura, di abbattimento o macellazione per motivi di salute oppure in presenza di problemi di salute che le rendono impossibile svezzare.

#### **Art. 59**

Cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>: la modifica fa seguito alla mozione Giacometti 22.3952 sul contatto sociale degli asini e dei loro incroci. Allo stesso tempo, viene eliminata la contraddizione tra l'attuale articolo 59 capoverso 3 OPAn (contatto sociale tra equidi consentito, sebbene asini e cavalli siano specie diverse) e l'articolo 13, secondo il quale le specie sociali devono avere contatti con i conspecifici.

Gli asini e i cavalli si differenziano per il loro comportamento sociale e la modifica proposta per il capoverso 3 e 3<sup>bis</sup> tiene conto di questa situazione. Bardotti e muli possono essere tenuti con tutte le altre specie di equidi. Nei casi in cui due animali siano tenuti insieme da tempo con altri equidi al momento dell'entrata in vigore della disposizione, l'autorità cantonale può concedere permessi di deroga limitati (cfr. a tal proposito le disposizioni transitorie).

#### **Art. 60**

Cpv. 2: nella versione francese, l'intera frase viene riformulata.

#### **Art. 66**

Cpv. 2: finora non era definito come doveva essere composta una lettiera adeguata per i volatili domestici. In linea di principio, deve essere per la maggior parte asciutta e soffice, in modo da essere utilizzabile per gli animali. Inoltre, la lettiera fa parte della superficie calpestabile sulla quale, per definizione, non devono rimanere escrementi. Le superfici bagnate e/o incrostate non sono quindi considerate calpestabili, in quanto in questi casi questa condizione non è soddisfatta.

Cpv. 2<sup>bis</sup>: visto che galline ovaiole, pollastrelle, animali riproduttori e tacchini hanno uno spiccato comportamento di beccaggio, per evitare il beccaggio delle piume e il cannibalismo è importante che gli animali abbiano a disposizione, oltre alla lettiera, anche ulteriori opportunità di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie (ad es. balle di paglia, reti per fieno, pietre da beccare).

Cpv. 3: nella versione francese il termine «parents» è sostituito da «parentaux».

Cpv. 5: nell'allevamento di galline ovaiole e di linee parentali ovaiole e da ingrasso è prassi comune tenere i pulcini separatamente sul primo ripiano della voliera per i primi 14 giorni di vita. Poiché in questo periodo gli animali sono ancora molto giovani, si stabilisce che i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all'allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. Deve essere tuttavia garantito l'accesso a tutte le risorse e agli elementi della struttura (superfici, posatoi, mangime, acqua) ad eccezione della lettiera. Rientrano nel conteggio dei posatoi anche quelli sopraelevati esistenti che consentono ai pulcini di sfruttare la tridimensionalità della voliera. L'adeguatezza della riduzione delle risorse viene verificata nell'ambito della procedura di verifica e autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie.

#### **Art. 69**

Cpv. 3: viene aggiornata la definizione di cani di servizio. Il Corpo delle guardie di confine e le dogane fanno parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), pertanto non è necessario limitare l'appartenenza dei cani di servizio al Corpo delle guardie di confine.

Cpv. 4: viene introdotta una nuova definizione dell'espressione «cane da protezione del bestiame», sulla base dell'articolo 10d dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01) e della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 30 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40). Per la registrazione nella banca dati, i cani devono soddisfare requisiti specifici (cfr. art. 10d cpv. 2 e 4 OCP).

#### **Art. 71**

Cpv. 1 e 2: per garantire un'esecuzione unitaria, vengono introdotte precisazioni in riferimento al movimento e all'uscita dei cani di protezione del bestiame. Per i cani di protezione del bestiame, l'uscita al pascolo insieme agli animali da reddito ai quali fanno da guardia soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 primo e secondo periodo. Si chiarisce anche che il tempo in cui i cani di protezione del bestiame restano nella stalla non è considerato come uscita (cpv. 2). Il capoverso 3 resta invariato.

#### **Art. 73**

Cpv. 1: si aggiunge che per i cani di protezione del bestiame non soltanto deve essere garantita la socializzazione nei confronti degli esseri umani e dei conspecifici, ma anche della specie animale che essi devono proteggere. Ciò è importante per garantire che il cane di protezione del bestiame possa svolgere adeguatamente il proprio compito di proteggere il bestiame dagli attacchi dei lupi.

#### **Art. 75**

Cpv. 1 lett. c: l'utilizzo di animali vivi per l'addestramento e l'esame dei cani da caccia è ora ammesso anche per la ferma. Secondo l'articolo 2 capoverso 2<sup>bis</sup> lettera b OCP, al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano per i cani da caccia l'addestramento e l'impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale. Per l'esame in questione è importante l'utilizzo di animali vivi; al contrario non sarebbe possibile esaminare i cani da caccia.

#### **Art. 76**

Cpv. 3: si precisa che i Cantoni possono affidare a un'organizzazione esterna l'esecuzione della verifica per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso, a scopi terapeutici, di dispositivi sui cani (art. 76 cap. 3 OPAn), cosa che accade già nella prassi.

#### **Art. 76a**

Il contenuto dell'articolo 76a dell'ordinanza previgente viene ora spostato al nuovo articolo 76d.

Cpv. 1: questa disposizione contiene il divieto di importazione di cani con orecchie o coda recise già valido in precedenza.

Cpv. 2: è già prassi comune che, quando si importano cani con orecchie o coda recise, è necessario dimostrare all'USAV prima dell'importazione che le orecchie o la coda sono state accorciate per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita.

Cpv. 3: i cani con orecchie o coda recise importati legalmente in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie ora sono esclusi dal divieto di cessione, visto che nella pratica tale divieto comporterebbe dei problemi nei casi in cui qualcuno, ad esempio per motivi di salute, non possa più tenere un cane. I cani con orecchie e coda recise non possono essere in nessun caso offerti o presentati in esposizioni, neanche se legalizzati come trasloco di masserizie.

Cpv. 4: con alcune precisazioni, la disposizione corrisponde all'articolo 22 capoverso 2 previgente, ad eccezione della disposizione per i cani importati come trasloco di masserizie (cfr. cpv. 3)

Cpv. 5: questa disposizione corrisponde all'articolo 22 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza previgente.

#### **Art. 76b**

Cpv. 1: oltre che a restrizioni di età per ragioni di polizia sanitaria basate sulla protezione completa fornita dalla vaccinazione antirabbica, il divieto di importare a titolo professionale cuccioli di età inferiore alle 15 settimane e cuccioli di età inferiore alle 15 settimane a scopo di rivendita o di cessione è legato soltanto a questioni concernenti il diritto sulla protezione degli animali. In particolare, il fatto che praticamente nessun Paese limitrofo consenta più l'importazione di cuccioli non completamente vaccinati, in Svizzera ha fatto aumentare notevolmente le vendite di cuccioli molto giovani (di meno di 8 settimane). Per non incoraggiare ulteriormente il commercio irresponsabile di cuccioli, la Svizzera deve colmare questo vuoto legislativo. Pertanto vengono ora vietate l'importazione e il transito di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane, se il cucciolo è destinato a un passaggio di proprietà, così come l'importazione e il transito a titolo professionale di cuccioli di questa età. In questo modo si intende garantire che resti consentita soltanto l'importazione a titolo privato di cuccioli e quindi l'acquisto responsabile di cuccioli molto giovani.

I cuccioli di età inferiore alle 15 settimane si ammalano gravemente (ad es. di parvovirus) in seguito ai lunghi trasporti con altri cuccioli (come accade nell'ambito del commercio illegale e irresponsabile di cuccioli), perché si infettano a vicenda e le loro difese immunitarie non sono ancora sufficientemente sviluppate per contrastare efficacemente i germi patogeni. Conformemente all'articolo 155 capoverso 1, gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Spesso i cuccioli sono indeboliti e disidratati da infezioni parassitarie e vengono trasportati collettivamente per molte ore in condizioni precarie. Dopo le 15 settimane di vita, le difese immunitarie degli animali sono già molto più sviluppate e vi è un'elevata probabilità che sopravvivano bene a tale trasporto.

Anche per i privati dovrebbe continuare ad essere possibile importare un cucciolo di età inferiore alle 15 settimane per sé stessi, ad esempio perché la razza desiderata non viene allevata in Svizzera (i requisiti del diritto sulle epizootie sulla vaccinazione antirabbica devono essere sempre rispettati).

Cpv. 2: nei casi in cui è consentita l'importazione di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane da parte di privati, il requisito aggiuntivo per gli animali di meno di 8 settimane di età è che devono essere accompagnati dalla madre o da una nutrice. In caso contrario, l'importazione è vietata. Ciò vale anche per il transito. La disposizione corrisponde all'articolo 22 capoverso 1 lettera b<sup>bis</sup> dell'ordinanza previgente ed è stata modificata con la conversione da giorni, di cui si parlava in precedenza, a settimane.

#### **Art. 76c**

L'UDSC effettua controlli a campione basati sul rischio per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 76a e 76b. L'articolo 76c disciplina la procedura dell'UDSC nel caso in cui al confine oppure presso i posti di controllo frontaliere autorizzati si riscontri la presenza di cani di cui è vietata l'importazione o per i quali non possono essere fornite la conferma della prova di cui all'articolo 76a capoverso 2. Sulla base della notifica all'autorità competente (Cantone o servizio veterinario di confine), quest'ultima può effettuare ulteriori chiarimenti o ordinare il respingimento. In genere si ordina il respingimento quando l'importazione è chiaramente vietata, per esempio nel caso di una tentata importazione professionale di cuccioli di meno di 15 settimane di vita oppure se si appura che l'importazione di un cane con orecchie o coda recise non è ammessa. Inoltre deve essere avviato un procedimento penale (art. 27 cpv. 2 della legge sulla protezione degli animali [LPAn; RS 455]). La LPAn non prevede una base giuridica esplicita per il respingimento. Tuttavia, prevedendo divieti di importazione, devono essere possibili anche le misure amministrative per un'attuazione immediata volta a prevenire una minaccia concreta di situazioni illecite oppure a eliminarle, se già presenti. Restano fatte salve le misure di polizia sanitaria, se nel caso

specifico allo stesso tempo non sono soddisfatte le condizioni di importazione secondo il diritto sulle epizootie.

#### **Art. 76d**

Questa disposizione contiene le norme dell'articolo 76a dell'ordinanza previgente. Essa non subisce alcuna modifica dal punto di vista materiale.

#### **Art. 77**

Visto che si tratta di una prescrizione motivata esclusivamente da ragioni di sicurezza, l'articolo 77 viene stralciato.

#### **Art. 78**

Cpv. 1: l'obbligo di notificare gli incidenti che coinvolgono cani aggressivi è esteso alle persone che offrono servizi di accudimento degli animali, che in tutti gli altri ambiti della legislazione sulla protezione degli animali sono equiparate ai responsabili di rifugi o pensioni per animali.

#### **Art. 97**

Cpv. 3: la detenzione privata di decapodi è ora esclusa dall'obbligo di formazione.

#### **Art. 101**

Let. b: la disposizione viene precisata per garantire un'esecuzione uniforme. Se accudisce più di cinque animali al giorno (24 ore), la persona o l'organizzazione che fornisce il servizio di accudimento per gli animali necessita di un'autorizzazione da parte del servizio veterinario cantonale. Questo requisito si applica indipendentemente dal fatto che gli animali siano accuditi contemporaneamente o consecutivamente entro le 24 ore e anche indipendentemente dal numero di giorni settimanali in cui viene prestato il servizio di accudimento.

Let. c: anche per questa disposizione viene inserita una precisazione, la quale chiarisce che si tratta sempre della consegna di animali allevati personalmente. Se gli animali vengono acquistati e successivamente rivenduti, si applica il capoverso 2 del capitolo 5 Commercio e pubblicità con animali.

#### **Art. 102**

Cpv. 3: in questa disposizione viene fatta la stessa precisazione dell'articolo 101 lettera b (accudimento professionale di più di 5 animali al giorno).

#### **Art. 103**

Let. c: per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento degli animali nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge sulle epizootie (LFE; RS 916.40) deve essere titolare della patente di commerciante del bestiame. Questo requisito non riguarda i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella propria azienda. Si tratta di un allineamento con l'articolo 34 capoverso 1 OFE.

#### **Art. 114**

Cpv. 1: è necessario non soltanto designare la supplenza del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio, ma anche garantirla, vale a dire che tutti gli obblighi e le responsabilità associati alla gestione centro di detenzione di animali da laboratorio devono poter essere assunti da un supplente in qualsiasi momento, in particolare anche a breve termine, in assenza del direttore.

Cpv. 2 lett. f: il numero di animali da laboratorio prodotti, allevati e tenuti dovrebbe essere il più ridotto possibile (art. 118a cpv. 1; cfr. anche il postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?»). L'attuazione di tale principio rientra nella responsabilità di diversi ruoli e dipende dall'utilizzo degli animali che si ha in programma.

- Per gli animali previsti per un esperimento specifico, il responsabile d'esperimento è responsabile del fatto che venga allevato e tenuto il minor numero possibile di animali, indipendentemente dal fatto che si tratti di linee o ceppi con mutazioni patologiche
- Quando l'allevamento e la detenzione di animali da laboratorio non avvengono per un esperimento specifico, ad esempio quando si allevano animali per la crioconservazione, per la

riderivazione, come animali sentinella o per la riproduzione a fini di conservazione, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è tenuto a garantire che venga allevato e tenuto il minor numero possibile di animali. Deve essere sempre in grado di giustificare alle autorità il numero di animali allevati e la mancanza di alternative.

#### **Art. 115a**

Cpv. 1: la presenza di competenze veterinarie nei centri di detenzione di animali da laboratorio è fondamentale per assicurare una sorveglianza e una cura professionali e conformi al benessere degli animali da laboratorio tenuti, allevati e impiegati per gli esperimenti, nonché per garantire una valutazione rapida, un trattamento adeguato e l'applicazione di misure idonee a ridurre l'aggravio. Allo stesso tempo, la consulenza veterinaria all'interno dei centri di detenzione di animali da laboratorio può contribuire in modo preventivo al benessere degli animali. Per garantire un intervento veterinario tempestivo in ogni momento, anche in caso di emergenza, è necessario garantire una supplenza.

Cpv. 2: per garantire il benessere degli animali e ridurre l'aggravio degli animali da laboratorio sia nella detenzione sia nell'allevamento e negli esperimenti, il personale veterinario di un centro di detenzione di animali da laboratorio deve garantire e promuovere il benessere degli animali attraverso adeguate misure di medicina veterinaria.

Cpv. 3: la detenzione e l'accudimento da parte di un veterinario degli animali da laboratorio sono molto complesse e richiedono competenze specializzate e specifiche per la specie animale. Per adempiere ai loro compiti, il personale veterinario in un centro di detenzione di animali da laboratorio deve quindi dimostrare conoscenze specialistiche adeguate alle specie allevate. A seconda della specie detenuta, delle dimensioni e del tipo di centro di detenzione di animali da laboratorio, e anche in base al tipo di esperimenti condotti, i requisiti per queste conoscenze specialistiche veterinarie sono differenti: in alcuni casi possono essere dimostrate con un titolo di studio universitario in medicina veterinaria, mentre in altri casi sono necessarie formazioni continue supplementari per acquisire le relative conoscenze specialistiche.

#### **Art. 117**

Cpv. 1: non sono tollerate in generale fonti di luce con tremolio, visto che si suppone che siano percepite come fastidiose dagli animali.

#### **Art. 118a**

Si veda anche il postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?». Con l'articolo 118a viene introdotto il principio secondo cui può essere allevato solo un numero di animali tale da garantire la disponibilità sufficiente di animali per l'esecuzione degli esperimenti. L'articolo 118a si applica indipendentemente dal fatto che gli animali siano allevati per un esperimento in particolare oppure ad esempio per la crioconservazione, per la riderivazione, come animali sentinella o per la riproduzione a fini di conservazione (v. anche il commento all'articolo 114 cpv. 2 lett. f).

Il numero di animali da allevare per un esperimento concreto deve essere determinato, motivato e conseguentemente limitato dal responsabile d'esperimento (art. 131 lett. d). Laddove l'allevamento e la detenzione di animali da laboratorio non avviene per un concreto esperimento sugli animali, il responsabile dell'attuazione è il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 114 cpv. 2 lett. f).

Cpv. 1: in generale, e indipendentemente dal fatto che gli animali possano avere o meno mutazioni genetiche ed eventualmente patologiche, l'allevamento e la detenzione devono essere limitati al minor numero possibile di animali. Gli allevamenti devono essere pianificati e organizzati in modo da produrre il minor numero possibile di animali in eccesso che non possono essere utilizzati negli esperimenti. È necessario compiere tutti gli sforzi per evitare che vi siano animali in eccesso. A tal fine, si deve, tra l'altro, ricorrere alla possibilità di preservare il materiale genetico, ad esempio con la crioconservazione, al fine di interrompere l'allevamento, ma di avere materiale genetico a disposizione in caso di necessità successiva, verificando caso per caso con quale metodo si produce il minor numero di animali in eccesso.

Soprattutto per motivi legati alla genetica, non sempre il minor numero possibile di animali allevati o tenuti può essere equivalente al numero di animali necessari per gli esperimenti, in quanto l'allevamento di animali da esperimento può produrre individui non portatori del tratto desiderato e quindi non utilizzabili. In questo contesto, con il minor numero possibile di animali si intende quello che è inevitabile, in considerazione del quadro giuridico in materia di biologia/genetica, per la produzione degli animali necessari per gli esperimenti. Questo principio si applica a tutti gli animali da esperimento da allevare, indipendentemente dalla specie o dal genotipo. Poiché la rilevanza della protezione degli animali è ancora maggiore nel caso di linee con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure per ridurlo, per l'allevamento e la detenzione è necessario possedere anche un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali (art. 118a cpv. 2).

Cpv. 2: per le linee e i ceppi in cui la mutazione genetica produce animali con aggravii che non possono essere ridotti con adeguate misure (condizioni di detenzione, esclusione di determinati genotipi dall'allevamento, detenzione solo fino a una certa età, ecc.), il numero di animali allevati o tenuti in qualsiasi momento deve essere giustificato dal numero di animali approvati per gli esperimenti autorizzati. Ciò significa che gli animali effettivamente interessati dalla mutazione patologica possono essere tenuti o allevati solo se il loro numero è giustificato da una (o più) autorizzazioni per eseguire esperimenti.

Con questi requisiti si mira a garantire che l'utilizzo a fini sperimentali di animali che presentano sofferenze, danni o dolori di origine genetica generi un potenziale vantaggio in termini di conoscenza o un beneficio e che venga allevato solo il numero di animali autorizzato per l'esperimento in questione.

La decisione sull'ammissibilità di linee e ceppi di cui all'articolo 127 entra quindi in vigore solo dopo l'ottenimento di un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali. Tale riserva deve essere inserita nella decisione di cui all'articolo 127.

Il rispetto dell'articolo 118a capoverso 2 richiede che, anche per una linea di nuova generazione e non ancora caratterizzata in via definitiva, se si verifica un aggravio inaspettato e se per tale linea non vi è ancora nessuna autorizzazione per l'esperimento, l'allevamento degli animali da laboratorio debba essere sospeso fino all'ottenimento della rispettiva autorizzazione.

Cpv. 3: se nella produzione di animali da laboratorio non si può ridurre ulteriormente gli animali in eccesso, se possibile essi devono essere destinati a un altro utilizzo (reinserimento oppure uso come cibo per animali) o, se ciò non è possibile, devono essere uccisi in tempi brevi.

#### **Art. 119**

Cpv. 1: in generale, gli animali devono essere sottoposti al minor aggravio possibile. La presenza di recenti scoperte e di metodi per trattare gli animali con riguardo e con pochi aggravii vanno continuamente verificati e attuati tramite un'adeguata trasmissione delle conoscenze e la messa a disposizione di infrastrutture, personale, ecc. In particolare, le pratiche che creano in modo dimostrato un aggravio agli animali, come il sollevamento di topi e ratti per la coda, devono essere sostituite con metodi all'avanguardia. Ciò è richiesto dalle autorità di controllo sulla base dell'articolo 119 capoverso 1.

Cpv. 1<sup>bis</sup>: poiché il nuovo principio va espresso per primo al capoverso 1, il contenuto del capoverso 1 del diritto previgente diventa il capoverso 1<sup>bis</sup>.

Cpv. 2: nella versione tedesca e in quella italiana, la detenzione individuale è definita solo per gli animali incompatibili. Nella versione francese mancava questa precisazione.

#### **Art. 122**

Cpv. 5 lett. b: il trattamento con riguardo degli animali da laboratorio andrebbe promosso soprattutto nell'allevamento, dove un gran numero di animali può beneficiare dei miglioramenti dovuti a pratiche più rispettose. Di conseguenza, l'autorizzazione deve poter contenere in particolare anche vincoli legati al trattamento degli animali. L'elenco all'articolo 122 capoverso 5 non è esaustivo.

#### **Art. 125**

La definizione di misure che riducono l'aggravio viene ora inclusa in modo generale nell'articolo 2 capoverso 1 lettera y (v. il relativo commento). Il contenuto del capoverso 1 previgente viene pertanto modificato e abbreviato e nella versione italiana si introduce un adeguamento linguistico. Si precisa inoltre

che nell'allevamento di animali con mutazioni patologiche devono essere impiegati anche criteri d'interruzione adatti a garantire il benessere degli animali. Il capoverso 2 previgente viene abrogato. Nel nuovo articolo 118a sul numero di animali da laboratorio ammesso si afferma in generale che il numero di animali allevati e tenuti deve essere limitato al minimo. Le linee e i ceppi senza mutazioni patologiche e per quali l'aggravio può essere ridotto il più possibile mediante adeguate misure possono essere allevati, in un numero giustificato dal futuro esperimento, già prima che sia disponibile la relativa autorizzazione per gli esperimenti sugli animali. Per le linee e i ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere ridotto con adeguate misure il numero di animali allevati o tenuti deve essere giustificato in qualsiasi momento dal numero di animali approvati per gli esperimenti autorizzati. Essi possono essere allevati o tenuti solo dopo l'ottenimento di una concreta autorizzazione per l'esperimento e solo nel numero richiesto nella stessa.

#### **Art. 126**

Cpv. 1: per le linee e i ceppi con mutazioni patologiche l'aggravio può essere ridotto o in alcuni casi anche completamente evitato adottando opportune precauzioni nell'allevamento, nella detenzione e nella cura (misure di riduzione dell'aggravio). Anche se l'aggravio può essere completamente evitato implementando apposite misure di riduzione, queste linee sono comunque considerate come aventi mutazioni patologiche e devono pertanto essere notificate come tali, indicando i possibili aggravii e le relative misure di riduzione. Ciò garantisce che l'autorità di autorizzazione possa valutare le misure di riduzione dell'aggravio, richiedere o disporre adeguamenti mediante decisione. Questa modifica specifica la prassi già illustrata nelle informazioni tecniche «Notifica di aggravii in linee animali (modulo M e scheda tecnica)».

Cpv. 2 lett. c: quando si notificano linee e ceppi con mutazioni patologiche, non solo è necessario spiegare come viene ridotto l'aggravio per gli animali (ad es. detenzione al massimo fino all'età in cui l'aggravio non si manifesta ancora, un particolare schema di allevamento, ecc.), ma anche in base a quali sintomi specifici i singoli animali vengono sottoposti a eutanasia. Il termine «criteri d'interruzione» non viene introdotto ex novo in questo contesto, ma è già utilizzato da anni nel corrispondente modulo D (parte della notifica delle linee con mutazioni patologiche) ed è dunque noto nel settore. Per completezza, il termine viene esplicitamente ancorato in questa disposizione.

#### **Art. 127**

Cpv. 1: la seconda frase viene stralciata alla luce dell'introduzione dell'articolo 118a capoverso 2.

Finora, nella decisione sull'ammissibilità di una linea o di un ceppo con mutazioni patologiche si doveva tenere conto non solo dei ceppi con mutazioni determinate geneticamente, ma anche dell'aggravio successivo dovuto agli esperimenti. In base all'esperienza, tale disposizione causava difficoltà soprattutto nei casi in cui la linea o il ceppo non erano strettamente legati a un progetto di sperimentazione animale (ad es., linee consolidate allevate su larga scala per diversi ricercatori), perché per tali linee non sempre tutti i progetti di sperimentazione sugli animali e quindi neanche gli aggravii ad essi correlati sono noti già diversi anni prima.

Per decidere se una linea presenta mutazioni patologiche, ora si deve prendere in considerazione solo l'aggravio causato dalla modificazione genetica e non anche il possibile aggravio dovuto agli esperimenti. Gli aggravii dovuti all'esperimento sono descritti e valutati esclusivamente nel modulo di domanda per l'esperimento sugli animali. L'articolo 118a capoverso 2 garantisce quindi che, per le linee con effettive mutazioni patologiche (vale a dire che l'aggravio non può essere evitato con misure di riduzione dello stesso), con la richiesta di un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali prima dell'inizio dell'allevamento, oltre all'aggravio geneticamente indotto, venga determinato e sottoposto a una ponderazione degli interessi anche l'aggravio dovuto all'esperimento (come già previsto dall'art. 26 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale), prima che gli animali vengano allevati. Se questa ponderazione di interessi va a sfavore degli esperimenti, non può essere rilasciata alcuna autorizzazione agli esperimenti sugli animali e, sulla base dei nuovi requisiti di cui all'articolo 118a capoverso 2, non possono essere allevati neanche animali con mutazioni patologiche.

La decisione di cui all'articolo 127 si applica soltanto in presenza di un'autorizzazione per l'esperimento, vale a dire che può essere utilizzata la decisione sulla linea o sul ceppo con mutazioni patologiche.

L'autorizzazione per la linea o il ceppo con mutazioni patologiche viene quindi sempre rilasciata con una riserva rispetto all'esperimento sugli animali autorizzato.

L'obiettivo di evitare di allevare animali con mutazioni non giustificate (sia genetiche sia dovute agli esperimenti) con le nuove norme sarà raggiunto come in precedenza. Va notato che il collegamento tra l'autorizzazione a condurre esperimenti sugli animali e il numero di animali esiste solo se, nel caso di linee o ceppi con mutazioni patologiche, l'aggravio non può essere evitato adottando misure adeguate. Se l'aggravio può essere evitato, per il numero di animali allevati o detenuti si applica il principio di cui all'articolo 118a capoverso 1. Se l'aggravio può essere evitato con misure adeguate, per queste linee non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 127 capoverso 1, visto che non è possibile confrontare l'aggravio con il potenziale beneficio della linea.

#### **Art. 129**

Cpv. 1: l'incaricato della protezione degli animali riveste un ruolo centrale nell'attuazione dei requisiti della legislazione sulla protezione degli animali: egli verifica che le domande di autorizzazione siano coerenti, corrette e soddisfino determinati prerequisiti per l'autorizzazione (conformemente all'art. 129°); inoltre garantisce che nelle domande presentate siano compilati tali punti. Ciò presuppone che questa funzione sia svolta da una persona indipendente rispetto alla domanda di esperimento per cui riveste tale funzione, vale a dire che non sia responsabile del contenuto di tale domanda svolgendo contemporaneamente un ruolo della direzione dell'esperimento o come capounità. Questo principio finora non era stato stabilito nell'ordinanza e deve essere integrato. Il requisito di garantire la supplenza viene eliminato, visto che la funzione dell'incaricato della protezione degli animali è di natura amministrativa e pertanto garantirne la supplenza è soprattutto nell'interesse dell'istituto.

Cpv. 3: la supplenza del responsabile dell'esperimento non deve essere soltanto stabilita, ma anche garantita: vale a dire che tutti gli obblighi e le responsabilità associati alla responsabilità dell'esperimento devono poter essere assunti da un supplente in qualsiasi momento, anche e soprattutto in caso di assenze dell'ultimo minuto da parte della direzione del responsabile d'esperimento.

#### **Art. 129a**

Vengono ampliate o specificate le competenze dell'incaricato della protezione degli animali. Con l'introduzione di questa funzione nell'ordinanza erano state definite le responsabilità minime in materia. Finora, gli incaricati della protezione degli animali dovevano assicurarsi che le domande per gli esperimenti sugli animali fossero complete e includessero tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'indispensabilità. Gli incaricati della protezione degli animali sono esperti altamente qualificati che valutano e presentano le domande per gli esperimenti sugli animali, tuttavia, in pratica hanno un margine di manovra troppo limitato per richiedere specificamente un cambiamento nel caso in cui la domanda sia compilata in modo non adeguato, pertanto, conformemente all'articolo 129° ora garantiscono che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano coerenti e possono quindi anche esigere che siano tali. Questo obbligo viene ora ampliato e precisato.

Essi sono ora infatti esplicitamente responsabili della definizione dei criteri di monitoraggio e di interruzione, nonché delle misure di riduzione dell'aggravio, ma anche di fornire informazioni sulla ponderazione degli interessi per valutare l'ammissibilità degli esperimenti.

Controllare la completezza delle domande per gli esperimenti non significa solo verificare che tutte le voci siano compilate e tutti i documenti siano disponibili; esso include anche l'esame del contenuto delle voci della domanda e dei documenti per verificare la coerenza (comprensibilità, plausibilità, connessioni logiche e assenza di contraddizioni) delle informazioni, in particolare in riferimento ai criteri elencati alle lettere a–c. Assicurandosi che queste informazioni siano incluse nelle domande per eseguire esperimenti sugli animali, gli incaricati della protezione degli animali danno un importante contributo all'attuazione del principio della cosiddetta «Culture-of-care» negli istituti.

Presentando le domande e dichiarando che i requisiti sono soddisfatti, gli incaricati della protezione degli animali hanno la competenza e la responsabilità di respingere ai richiedenti (responsabili d'esperimento e capounità) le domande redatte in modo inadeguato fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti

corrispondenti. Estendendo la responsabilità degli incaricati alla protezione degli animali con l'adempimento di requisiti importanti e rilevanti per la concessione delle autorizzazioni (criteri di interruzione, ponderazione degli interessi), la loro funzione viene notevolmente rafforzata.

#### **Art. 131 lett. d**

Il responsabile dell'esperimento è tenuto a garantire che il numero di animali allevati e tenuti in relazione a un esperimento sugli animali sia il più ridotto possibile. Ai sensi dell'articolo 131 OPAn, il responsabile dell'esperimento è già responsabile della pianificazione e dell'esecuzione degli esperimenti, e una parte significativa della pianificazione dell'esperimento riguarda il numero di animali, e quindi gli animali effettivamente tenuti e allevati a questo scopo. È il responsabile dell'esperimento a disporre delle conoscenze necessarie per calcolare il numero degli animali necessari per gli esperimenti, degli animali da allevare e il piano di allevamento specifico. Per questo motivo, la responsabilità della pianificazione degli esperimenti comporta anche la responsabilità di calcolare il numero totale di animali tenuti e allevati a questo scopo. Se l'allevamento avviene in Svizzera, il numero di animali allevati per l'esperimento deve essere giustificato dal responsabile dell'esperimento e indicato in prospettiva nella domanda per eseguire l'esperimento sugli animali. Se gli animali vengono importati direttamente per l'esperimento, nella domanda deve essere indicato il numero di animali importati direttamente per l'esperimento invece del numero di animali allevati (art. 30 lett. a dell'ordinanza sulla sperimentazione animale). Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio rimane responsabile dell'allevamento di animali che non vengono allevati direttamente per un esperimento (cfr. art. 114 cpv. 2 lett. f OPAn).

Visto che è necessario creare i presupposti tecnici in animex-ch, l'articolo 131 lettera d entra in vigore solo due anni dopo.

#### **Art. 135**

Cpv. 1: visto che i criteri d'interruzione si applicano non solo nel settore degli esperimenti sugli animali, ma anche nei centri di detenzione di animali da laboratorio (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. m<sup>ter</sup>), la definizione contenuta in questa disposizione può essere eliminata.

#### **Art. 137**

Cpv. 1 lett. d: gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali sono autorizzati solo per determinati obiettivi d'esperimento, ad esempio per la protezione della vita e della salute dell'uomo e degli animali. Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali e che hanno come obiettivo la ricerca di migliori condizioni di detenzione e sperimentazione per ridurre l'aggravio degli animali da laboratorio in esperimenti futuri o di ridurre o addirittura sostituire gli esperimenti sugli animali in generale non sono ancora esplicitamente inseriti nell'articolo 137 capoverso 1. Pertanto, ora deve essere precisato che la ricerca a favore del principio delle 3R (replace, reduce, refine), ossia la sostituzione, la riduzione e il miglioramento degli esperimenti sugli animali, vale come nuovo obiettivo d'esperimento ammissibile per gli esperimenti che provocano aggravio agli animali.

#### **Art. 139**

Cpv. 2: il contenuto di questo capoverso è integrato nel capoverso 5. Può essere quindi abrogato.

Cpv. 5: le domande per esperimenti che compromettono il benessere degli animali devono essere trasmesse per la valutazione dall'autorità cantonale competente alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Finora l'ordinanza sulla protezione degli animali non specificava nel dettaglio come procedere, in riferimento al coinvolgimento delle diverse commissioni cantonali, nel caso di esperimenti sugli animali che coinvolgono più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo. Ora è previsto che la domanda venga presentata al Cantone in cui si svolgono principalmente gli esperimenti (Cantone primario) e che esso deve informare in ogni caso gli altri Cantoni coinvolti (Cantoni secondari) e tenere conto della loro valutazione, in particolare di oneri cantonali specifici. Attualmente, non è disciplinato nel dettaglio se i Cantoni secondari debbano coinvolgere le proprie commissioni per gli esperimenti sugli animali o se possano affidarsi alla valutazione della commissione per gli esperimenti sugli animali del Cantone primario. In particolare, nei casi in cui la stessa manipolazione di animali avviene in diversi Cantoni secondari, ha senso basare la decisione sulla raccomandazione di un'unica commissione senza dover ottenere la proposta di tutte le commissioni. Con l'ampliamento dell'articolo 139 capoverso 5 OPAn si chiarisce che

è a discrezione dell'autorità cantonale decidere di caso in caso se sottoporre alla valutazione della commissione per gli esperimenti sugli animali del suo Cantone una domanda di esperimento per la quale il Cantone non è quello primario. I Cantoni secondari possono quindi sempre coinvolgere nella valutazione le loro commissioni, ma non sono tenuti a farlo in via obbligatoria. In ogni caso, una decisione presa contrariamente a una proposta della commissione o un parere contrario alla proposta della commissione devono essere motivati (cfr. anche cpv. 4).

#### **Art. 140**

Cpv. 1 lett. a–c: non subiscono modifiche.

Cpv. 1 lett. d: finora, nei requisiti di autorizzazione erano menzionati concretamente solo i criteri di interruzione, tuttavia, anche gli animali coinvolti negli esperimenti devono essere assistiti e trattati in modo appropriato quando viene rilevato un aggravio. Questi aspetti vengono già richiesti e verificati nel modulo di domanda per gli esperimenti sugli animali come parte dei requisiti per l'autorizzazione. Ora sono elencati anche nei presupposti per l'autorizzazione nell'ordinanza sulla protezione degli animali. In questo senso, anche per l'utilizzo negli esperimenti sugli animali ora sono richieste misure di riduzione dell'aggravio, vale a dire tutte le misure che riducono al minimo la limitazione del benessere degli animali, ad esempio attraverso un adeguamento delle condizioni di detenzione o di cura oppure mediante il ricorso ad altre misure adeguate.

Cpv. 1 lett. e ed f: le lettere e ed f sono ora riunite nella lettera e. L'allevamento e la produzione sono criteri essenziali per l'autorizzazione di un esperimento sugli animali. Riunendo le lettere e ed f cambia il susseguirsi delle lettere successive.

Cpv. 2: finora, le lettere e–i rappresentavano i requisiti per l'autorizzazione di esperimenti che non compromettono il benessere degli animali. Ora questi requisiti si trovano alle lettere e–h. L'utilizzo di animali con mutazioni patologiche secondo la lettera e previgente, che mostrano un aggravio nell'esperimento, risulta sempre in un esperimento che compromette il benessere degli animali, pertanto la lettera e nella forma precedente non poteva rappresentare un requisito di autorizzazione per un esperimento che non compromette il benessere degli animali e viene pertanto corretta.

#### **Art. 145**

Cpv. 1 lett. b n. 2: la formulazione precedente dell'articolo 145 capoverso 1 lettera b sulla notifica del numero di animali prodotti e allevati non parlava esplicitamente della provenienza degli animali (Svizzera o estero). In Svizzera molti animali impiegati negli esperimenti, anche nei centri di detenzione di animali da laboratorio con sede in Svizzera, vengono importati dall'estero e non allevati direttamente. Nell'ordinanza sulla sperimentazione animale era stato pertanto precisato già in passato che, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 145 capoverso 1 lettera b, devono essere notificati sia gli animali allevati e prodotti in Svizzera sia quelli allevati all'estero e poi importati. Citando esplicitamente gli animali importanti nell'ordinanza si ribadisce la prassi già esistente.

Cpv. 1 lett. b n. 3: non solo deve essere noto quanti animali sono stati allevati o prodotti negli allevamenti svizzeri, ma va comunicato anche cosa ne è stato di loro successivamente. Gli animali impiegati negli esperimenti vengono registrati ogni anno nella statistica degli esperimenti sugli animali (art. 36 LPAn). Ora i centri di detenzione di animali da laboratorio devono indicare anche quanti animali non sono stati impiegati in un esperimento ma sono stati ceduti vivi a terzi, uccisi o sono morti nell'anno civile. Alla luce di ciò, si aggiunge che nel rapporto annuale gli animali uccisi e o morti devono essere registrati separatamente da quelli ceduti vivi a terzi (rehoming) o ceduti, vivi o morti, destinati all'alimentazione animale.

Nell'ambito del controllo obbligatorio degli effettivi, finora le uscite degli animali dovevano essere documentate con la data, l'acquirente o la morte (se possibile con l'indicazione della causa). Una parte di tali dati viene quindi già raccolta e deve essere ora trasmessa e pubblicata.

La notifica ai sensi dell'articolo 145 capoverso 1 lettera b numero 3 deve essere effettuata per la prima volta entro la fine di febbraio 2027 per l'anno civile 2026. Il motivo è dovuto al sistema elettronico animexch, che viene utilizzato per raccogliere, plausibilizzare ed elaborare i dati per la pubblicazione: la raccolta di dati aggiuntivi richiede l'adattamento del sistema, per il quale si prevede che la specificazione dei requisiti, la realizzazione e il collaudo fino alla messa in funzione della nuova funzionalità richiedano

due anni. Affinché il numero di animali possa essere notificato come previsto nel 2027, la raccolta dei dati deve iniziare l'anno precedente. Poiché la statistica copre l'intero anno civile, la registrazione del numero di animali nei centri di detenzione di animali da laboratorio secondo le nuove categorie deve quindi avvenire già a partire dal 1° gennaio 2026.

La modifica è in linea con le preoccupazioni espresse nell'interpellanza Meret Schneider 22.3808 «Per una statistica degli esperimenti sugli animali più significativa e trasparente» e nel postulato Maya Graf 22.3612 « Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?».

Art. 1<sup>bis</sup>: l'USAV stabilisce per le diverse specie animali a partire da quale stadio di sviluppo gli animali devono essere notificati.

#### **Art. 145a**

La struttura dell'articolo viene modificata a fini di leggibilità.

La pubblicazione dell'oggetto dell'esperimento non è più incluso nella disposizione. Finora per l'informazione del pubblico secondo l'articolo 20a° LPAn si faceva riferimento all'articolo 139 OPAn, che include i requisiti per il contenuto di una domanda per effettuare esperimenti sugli animali, di cui l'oggetto dell'esperimento è un elemento centrale. Lo scopo della pubblicazione secondo l'articolo 145a OPAn è fornire al pubblico, a conclusione di un esperimento, una panoramica del numero di animali utilizzati e degli aggravii subito durante l'intero periodo di autorizzazione. Il titolo dell'esperimento deve dare solo un'idea approssimativa dell'obiettivo dell'esperimento: l'intenzione non è mai stata quella di pubblicare con queste indicazioni anche l'oggetto dell'esperimento, in quanto ciò non sarebbe compatibile con la protezione del segreto commerciale. Di conseguenza, la pubblicazione dell'oggetto dell'esperimento era esclusa già in passato dalla pubblicazione dei dati dopo il completamento di un esperimento sugli animali. L'adeguamento riflette solo ciò che è viene già attuato nella pratica dall'introduzione di questa disposizione.

#### **Art. 151 e 152**

Vengono chiarite le responsabilità dei detentori di animali e degli autisti durante il trasporto di animali: il documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa dell'USAV è lo strumento di documentazione prescritto dalla legge per il traffico di animali. Pertanto, nel caso di trasporto di animali a unghia fessa, è utile per tutte le parti coinvolte, comprese le autorità di esecuzione, annotare su tale documento il maggior numero possibile di informazioni necessarie. Il documento è strutturato in modo tale che queste informazioni possano essere inserite senza particolare dispendio di tempo. Nel dettaglio, si tratta di informazioni su possibili lesioni e malattie degli animali già presenti prima del trasporto (responsabilità del detentore degli animali) e di lesioni subite durante il trasporto (responsabilità dell'autista). Inoltre, ora la documentazione del tempo di percorrenza e della durata del trasporto di animali a unghia fessa deve essere obbligatoriamente riportata sul documento di accompagnamento (responsabilità dell'autista). La durata del trasporto è registrata sul documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa dall'introduzione dell'obbligo di documentazione (2015), con l'indicazione dell'ora di carico e scarico. Per una migliore tracciabilità dei trasporti di animali durante il viaggio, ad esempio in occasione di controlli del traffico stradale, è opportuno che l'autista annoti già prima della partenza l'ora di carico sul documento di accompagnamento. Ciò viene ora stabilito nell'articolo 152 cpv. 1<sup>bis</sup>.

#### **Art. 160**

Cpv. 5: il termine tedesco per «selvaggina d'allevamento» viene adattato alla terminologia utilizzata in altri atti normativi in materia veterinaria («Gehegewild» invece di «Zuchtschalenwild», cfr. ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, OMCC; RS 817.190).

#### **Art. 167**

Cpv. 4: per non dover ribaltare il pollame, in particolare i polli da ingrasso, dalle casse di trasporto, gli animali vengono storditi direttamente al loro interno tramite nuovi sistemi di stordimento a gas. Per garantire uno stordimento rapido e corretto, è necessario che le casse siano ben permeabili all'aria. Tutti i sistemi disponibili sul mercato europeo sono dotati di casse di trasporto con fondo perforato. Questi

sistemi riducono la necessità di manipolare gli animali (non è necessario scaricarli né sospenderli come per l'elettronarcosi in un bagno d'acqua) e ne aumentano dunque il benessere. L'ulteriore permeabilità all'aria migliora anche la ventilazione durante il trasporto. Per l'USAV, ciò compensa il fatto che gli escrementi possono passare attraverso il fondo delle casse e raggiungere i contenitori sottostanti: attraverso la struttura delle casse e la gestione dell'alimentazione degli animali, è necessario fare attenzione a limitare la fuoriuscita di escrementi verso le casse sottostanti. Inoltre, i fori di aerazione del fondo devono essere tali da impedire agli animali di ferirsi durante il trasporto (art. 167 cpv. 1 lett a). Nella versione francese è stato apportato anche un minimo adeguamento redazionale.

#### **Art. 179a**

Cpv. 1: nelle versioni tedesca e francese viene effettuata un'armonizzazione dei termini. Inoltre, i metodi di stordimento consentiti devono essere adattati alle più recenti conoscenze scientifiche:

- Lett. c: per suini: la formulazione va estesa per consentire eventuali miscele di gas più adatte allo stordimento rispetto alla CO<sub>2</sub>. La CO<sub>2</sub> non è più esplicitamente indicata come idonea, in quanto si tratta di un metodo ancora attuale ma sempre più controverso.
- Lett. d<sup>bis</sup>: per lama e alpaca: i metodi di stordimento vengono esplicitamente fissati in conformità alla comune prassi di esecuzione.
- Lett. e: per conigli: l'uso dell'elettronarcosi per i conigli è inappropriato e viene pertanto stralciato. Questo metodo non viene più applicato in Svizzera.
- Lett. f: per pollame: i metodi sono stati adattati a quelli utilizzati per altre specie animali e sono stati ampliati per includere lo stordimento con LAPS (low atmosphere pressure stunning, stordimento mediante bassa pressione atmosferica), approvato da alcuni anni anche nell'UE.
- Lett. j: per decapodi: la distruzione meccanica del cervello non è più considerata conforme al benessere degli animali e pertanto viene stralciata.

#### **Art. 179b**

Cpv 5: la disposizione secondo cui i pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro durante lo stordimento con una miscela di gas è stata eliminata dall'articolo 179a e spostata all'articolo 179b, che è più adatto ad accoglierla.

#### **Art. 179d**

Cpv. 1: viene apportata una precisazione tecnica con lo stesso tenore di quella già disciplinata nell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMAc, RS 455.110.2): nella maggior parte dei casi, il dissanguamento riesce meglio incidendo i vasi sanguigni principali dell'area toracica.

#### **Art. 190**

Cpv.1 lett. e: tutte le persone che sono responsabili dell'accudimento degli animali in pensioni o rifugi per animali con più di 5 posti (art. 101 lett. a) o responsabili dell'accudimento degli animali per più di cinque animali al giorno nelle altre forme di accudimento professionale (art. 101 lett. b) sono ora obbligate a seguire una formazione continua. Ciò significa che sono obbligati a seguire una formazione continua in questo settore non soltanto i guardiani di animali, ma anche le persone che hanno completato una formazione specialistica non legata a una professione in conformità all'articolo 102 capoverso 2.

#### **Art. 194**

Cpv.1 lett. a: vengono chiarite le precedenti prescrizioni relative alla formazione agricola. Solo una formazione che includa la materia della detenzione animale dovrebbe autorizzare a tale attività. Finora, potevano detenere animali anche un agricoltore o un viticoltore senza conoscenze specifiche.

Cpv. 1 lett. d: una formazione si considera equivalente solo se si tratta di una professione agricola specializzate con un riferimento alla detenzione degli animali (ad es. avicoltore).

### **Art. 197**

L'ordinanza vigente prevede già la possibilità di effettuare un periodo di pratica nell'ambito di una formazione specialistica non legata a una professione (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAN; RS 455.109.1). Ciò è ora previsto correttamente in modo esplicito anche dall'articolo 197.

### **Art. 198a**

Questo articolo corrisponde all'articolo 205, che viene abrogato.

Cpv. 1: oltre al riconoscimento della formazione da parte dell'USAV, ai fornitori di formazioni di cui all'articolo 197 si applica ora anche un ulteriore requisito per l'erogazione di corsi di formazione: deve trattarsi di un istituto di diritto pubblico (ad esempio, scuole agricole), un'organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o di un'organizzazioni che può dimostrare una certificazione nel campo della formazione per adulti. Ciò ha lo scopo di aumentare la qualità della formazione offerta (si veda il commento all'art. 199a). Ora sono citate esplicitamente anche le associazioni professionali (ad esempio, l'Associazione svizzera per la formazione nella cura degli animali, SVBT). La maggior parte delle organizzazioni che offrono formazioni riconosciute dall'articolo 197 soddisfano già questi requisiti. Alle altre deve essere concesso un adeguato periodo di transizione per ottenere la certificazione. Questa disposizione si applica anche alla nuova formazione introdotta dall'articolo 203a.

Cpv. 2: questo capoverso corrisponde all'articolo 205 capoverso 2 dell'ordinanza previgente.

Cpv. 3: se per una formazione non esiste chi offre una formazione di cui all'articolo 197 capoverso 1, l'USAV, oppure essa viene offerta solo da poche persone, può eccezionalmente riconoscere la formazione di un'organizzazione che non soddisfa tali requisiti. Ciò è ipotizzabile, ad esempio, nel settore della fauna selvatica o in alcune regioni linguistiche. In questo modo si garantisce la presenza dell'offerta necessaria. Non appena esiste un'offerta specifica, non è più possibile fare un'eccezione per i requisiti di cui al capoverso 1.

### **Art. 198b**

Cpv. 1: l'USAV è ora esplicitamente responsabile dei controlli in loco.

Cpv. 2: se vengono riscontrate carenze, il controllo può essere addebitato ai chi offre la formazione in base al tempo impiegato per il controllo (ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

### **Art. 198c**

L'articolo 198c corrisponde all'attuale articolo 206, che viene abrogato. Sono state apportate alcune modifiche al contenuto.

Cpv. 1 e 4: i requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica rimangono invariati, ma vengono integrati in modo da includere anche le formazioni non previste per la detenzione di animali, ma necessarie per l'esercizio di un'attività commerciale con gli animali, ad esempio la cura degli zoccoli. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo o per l'offerta dei servizi.

Cpv. 2: viene creata la possibilità di completare parte del periodo di pratica nella propria azienda con una persona esterna professionalmente qualificata (tutore). Il DFI disciplina i dettagli. La persona esterna deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento degli animali.

Cpv. 3: la persona responsabile dell'accudimento degli animali o la persona esterna consultata (nel caso di programmi di tutoraggio) deve fornire istruzioni direttamente al tirocinante.

### **Art. 199**

Cpv. 1: anche quella per i formatori di detentori per animali è una formazione specialistica non legata a una professione, ma non si tratta di una formazione ai sensi dell'articolo 197, bensì dell'articolo 203a. Pertanto, l'articolo 199 capoverso 1 non fa più riferimento all'articolo 197, ma parla in termini generali di «formazioni specialistiche non legate a una professione». In questo modo si include anche la formazione ai sensi dell'articolo 203a.

## **Art. 199a**

I criteri e la procedura di riconoscimento per le formazioni specialistiche non legate a una professione e i corsi ai sensi degli articoli 198 capoverso 2 vengono specificati e disciplinati in un nuovo articolo 199a (finora art. 200).

I capoversi 1 e 2 corrispondono a quanto disciplinato nell'articolo 200 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza previgente.

Cpv. 3: nella prassi è stato dimostrato che le organizzazioni certificate offrono formazioni di qualità superiore rispetto alle altre. Pertanto, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle autorità cantonali di esecuzione, delle organizzazioni di formazione, della SEFRI e dell'USAV ha elaborato misure per migliorare la formazione nel campo della protezione degli animali.

Come accadeva in precedenza per i corsi per formatori, tutte le formazioni specialistiche non legate a una professione (di cui all'art. 197 e 203a) ora possono essere offerte solo da: un istituto di diritto pubblico (per es. scuole agricole), un'organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018 oppure eduQua:2021 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. Ora viene esplicitamente menzionata la possibilità di formazione da parte di associazioni professionali (ad esempio, l'Associazione svizzera per la formazione nella cura degli animali, Schweizerischer Verband für Bildung in Tierpflege, SVBT) (cfr art. 198a). Per le formazioni specialistiche non legate a una professione, si specifica quindi che la domanda di riconoscimento deve contenere anche la prova di una certificazione (compreso il rapporto dell'organismo di certificazione). È necessario inoltre un regolamento d'esame e del periodo di pratica; cosa che finora veniva comunque già richiesta ed esaminata dall'USAV. Viene ora creata la base esplicita per tale prescrizione.

Cpv. 4: è ora previsto che eventuali carenze gravi emerse in occasione delle visite effettuate presso l'azienda dell'ente di formazione oppure presso le aziende di detenzione durante la formazione possono costituire un motivo di rifiuto della domanda di riconoscimento. Se negli ultimi dodici mesi l'azienda non è stata ispezionata dal servizio veterinario, l'ente di formazione deve richiedere al servizio veterinario cantonale un'ispezione, che sarà fatturata in base alle disposizioni cantonali di disciplinamento delle tasse.

Cpv. 5: la disposizione corrisponde all'articolo 200 capoverso 3 dell'ordinanza previgente.

Cpv. 6: questo paragrafo corrisponde al precedente articolo 200 capoverso 4 e viene chiarito nel senso che, al momento del rinnovo del riconoscimento dei corsi di formazione dopo cinque anni, viene verificato anche se sono stati rispettati i requisiti di formazione continua per le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'USAV (art. 190 cpv. 1 lett. c).

## **Art. 200**

Le misure in caso di carenze sono ora riportate in un articolo separato. La disposizione corrisponde al precedente articolo 200 capoversi 4 e 6. Si stabilisce inoltre che le carenze in aziende di detenzione degli animali possono comportare la revoca del riconoscimento anche per quelle nelle quali si svolgono parti della formazione. Per le stesse ragioni, l'USAV può anche vietare a un ente di formazione di rilasciare certificati di formazione.

## **Art. 202**

Cpv. 1: cfr. il commento relativo all'articolo 199 capoverso 1.

## **Art. 203**

Questa prescrizione è già attuata nell'ambito del riconoscimento delle formazioni ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Cpv. 1 lett. a–c: chi impartisce i corsi per l'attestato di competenza o della formazione specialistica non legata a una professione deve essere in possesso di qualificazioni specialistiche. Per offrire una formazione specialistica non legata a una professione è necessario avere qualifiche specifiche nella materia. Ad esempio, i temi riguardanti la salute degli animali devono essere insegnati da un veterinario, le basi legali in campo veterinario da un giurista o da un veterinario ufficiale.

Cpv. 2: in casi eccezionali è possibile dimostrare una qualifica corrispondente in altro modo, in particolare provando che la persona è stata incaricata da un servizio veterinario cantonale come perito o esperto per la specie animale specifica.

Cpv. 3: viene abrogato, visto che i requisiti per le organizzazioni che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione (art. 198a) vengono resi in generale più severi.

Cpv. 3: in ogni caso, le persone che impartiscono formazioni in materia di animali devono avere un'esperienza di almeno tre anni con le specie animali in questione. Questo requisito non si applica quindi alle persone che si occupano dell'insegnamento dei principi giuridici.

#### **Art. 203a**

Cpv. 1: il contenuto della disposizione corrisponde all'articolo 203 capoverso 2 previgente.

Le relative disposizioni di attuazione sono contenute nell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali (RS 455.109.1). Questa formazione di chi impartisce formazioni per detentori di animali è prevista già oggi. Attualmente esiste solo un corso di questo tipo e offre ai detentori di cavalli l'opportunità di formarsi come formatori AC.

#### **Art. 205 e 206**

Il contenuto di queste disposizioni è ora contenuto negli articoli 198a e 198c. Essi possono pertanto essere abrogati.

#### **Art. 206a**

Le disposizioni penali vengono integrate o corrette.

Lett. c: visto che l'articolo 75 a cui si rimanda disciplina solo l'addestramento dei cani da caccia, vanno stralciati i cani da protezione del bestiame e i cani da conduzione del bestiame, il cui addestramento non è disciplinato nell'OPAn.

Lett. d<sup>bis</sup>: il contenuto della disposizione corrisponde alla lettera d<sup>bis</sup> previgente, solo il rimando è modificato.

Lett. h: l'attuale riferimento cade nel vuoto, perché l'articolo 177a è stato abrogato il 1° marzo 2018. È dunque necessario un rimando all'articolo 179e OPAn.

Lett. i: il riferimento alle disposizioni pertinenti deve essere adattato a causa della suddivisione dell'articolo 203.

#### **Art. 225c**

Finora, qualsiasi formazione nel settore professionale «agricoltura e relative professioni» era stata considerata formazione agricola; anche la formazione senza riferimento specifico alla detenzione di animali. Le persone che esercitano un'attività per la quale è richiesta una formazione agricola possono continuare a esercitare la loro attività anche se la loro formazione non soddisfa i nuovi requisiti.

#### **Art. 225d**

Cpv. 1: viene vietato l'accorciamento della coda negli ovini. Per un periodo transitorio di 15 anni, che si basa su una perizia scientifica secondo la quale entro questo periodo è possibile un adeguamento nell'ambito dell'allevamento, resta consentito l'accorciamento senza anestesia della coda negli agnelli fino all'età di sette giorni. Tuttavia, questo può avvenire soltanto tramite una legatura con anello di gomma e il moncone della coda deve essere lungo almeno 15 cm, poiché gli studi dimostrano che l'accorciamento della coda a questa lunghezza provoca molto meno dolore rispetto a un ulteriore accorciamento. L'intervento deve essere eseguito da una persona esperta.

Cpv. 2: gli equidi tenuti in coppia da molti anni al momento dell'entrata in vigore della modifica e che non sono considerati conspecifici ai sensi dell'articolo 59 capoverso 3 in combinato disposto con il capoverso 3<sup>bis</sup> possono continuare a essere tenuti insieme con un permesso cantonale di deroga, il quale deve essere limitato nel tempo fino alla vendita o alla morte di uno dei due animali. In questo modo si vuole evitare che due animali tenuti insieme per lungo tempo debbano essere separati.

Cpv. 3: è previsto un periodo di transizione di quindici anni per gli allevamenti che già utilizzano un sistema che funge da balia artificiale per i lattonzoli. Questo arco di tempo consente di ammortizzare l'investimento corrispondente.

Cpv. 4: i centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica avranno un anno di tempo per soddisfare i nuovi requisiti per i nascondigli per topi, ratti e criceti, in conformità con l'allegato 3.

Cpv. 5: un nuovo requisito per i centri di detenzione di animali da laboratorio che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione è che è necessario disporre preventivamente di un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali. I centri di detenzione di animali da laboratorio che allevavano o detengono un numero maggiore di animali in base alla legge precedente hanno un anno di tempo per adeguarsi o ridurre il numero di animali di conseguenza.

Cpv. 6: chi svolge la funzione di incaricato della protezione degli animali in riferimento a un esperimento non può ricoprire allo stesso tempo anche quella di capounità o responsabile d'esperimento. Per le autorizzazioni per eseguire esperimenti sugli animali valide al momento dell'entrata in vigore di questa modifica, a questa disposizione si applica un termine transitorio fino alla scadenza dell'autorizzazione. Per le nuove autorizzazioni per eseguire esperimenti su animali approvate a partire dalla data dell'entrata in vigore si applica un termine transitorio di due anni per poter reclutare le risorse necessarie in termini di personale.

Cpv. 7: ora gli incaricati della protezione degli animali devono controllare le domande per verificare la presenza di requisiti specifici per le autorizzazioni. Le loro competenze vengono dunque estese. Per l'attuazione di questo requisito viene concesso un periodo transitorio di un anno, al fine di dare alle istituzioni il tempo necessario per organizzare e comunicare le nuove modalità di esame.

Cpv. 8: chi offre formazioni ai sensi dell'articolo 197 deve ora soddisfare i requisiti di cui all'articolo 198a. Deve cioè essere un'istituzione di diritto pubblico, un'organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o un'associazione professionale. Le altre organizzazioni devono dimostrare di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018 oppure edu-Qua:2021 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. Per dare a queste organizzazioni il tempo sufficiente per conformarsi a questo requisito, è previsto un periodo transitorio di 2 anni.

Cpv. 9 e 10: per l'adeguamento delle stalle nelle detenzioni esistenti è previsto un termine transitorio di un anno.

## **Allegato 1**

### Tabella 1, intestazione

Nell'intestazione della tabella 1 le dimensioni vengono espresse in modo più semplice (ad es.  $125 \pm 5$  cm diventa «da 120 a 130 cm»).

### Tabella 3 (nuova colonna)

Negli ultimi tre anni, il peso vivo medio dei suini alla macellazione è salito a oltre 110 kg. Ciò causa problemi nell'allevamento: visto che alla fine dell'ingrasso questi suini rientrano nella categoria 110–160 kg, conformemente all'OPAn occorrerebbe mettere loro a disposizione una superficie nettamente più grande per soli pochi giorni. Pertanto, nella tabella 3 dell'allegato 1 OPAn viene stata aggiunta una nuova categoria per i suini di 110–130 kg, con requisiti per la superficie totale e la superficie di riposo per ogni animale. Il requisito relativo alla larghezza del trogolo resta invariato, poiché non è limitante per soddisfare i requisiti maggiori di superficie visto che i suini vengono estratti dai box per la macellazione.

### Tabella 3 e osservazioni sulla tabella 3 numeri 3a e 8a

Osservazione 3a: le superfici occupate dalle attrezzature per il foraggiamento come mangiatoie e impianti meccanici di foraggiamento non sono percorribili dagli animali e non possono essere utilizzate come giaciglio o come superficie per fare movimento o altre attività. Pertanto, questa osservazione stabilisce ora che le superfici sottostanti le strutture per il foraggiamento non possono essere conteggiate nel calcolo delle superfici minime secondo l'allegato 1 tabella 3.

Osservazione 8a: l'osservazione stabilisce che la superficie di riposo dei box può essere ridotta tramite pareti amovibili. Nell'applicazione sono emerse incertezze su quanto possa essere ridotta l'area di riposo per i suini di 25–60 kg. Pertanto, ora si specifica che nei box con pareti amovibili per suini fino a 40 kg di peso deve essere disponibile una superficie di riposo di almeno 0,3 m<sup>2</sup> per capo.

#### Tabella 4, numero 23

Poiché le pecore mangiano generalmente tutte insieme, è necessaria una posta di foraggiamento per singolo capo. A differenza della larghezza della posta di foraggiamento necessaria per capo, questa informazione finora mancava, per cui vi era incertezza nell'applicazione. Per l'adeguamento delle stalle è previsto un termine transitorio di un anno.

#### Tabella 9-1 numeri 123 e 141 e osservazioni 6, 7 e 8

Numero 123: alla tabella vengono aggiunte le dimensioni di 50 cm per l'altezza libera sopra i posatoi vengono (e di conseguenza esse vengono eliminate dall'articolo 34a dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), in quanto l'altezza libera sopra i posatoi e le superfici grigliate (cfr. n. 141) è ugualmente importante per la circolazione degli animali. Inoltre, viene utilizzato in modo uniforme il termine «altezza libera».

Osservazione 6: al di sopra delle superfici grigliate e (come novità in questa revisione) sopra i posatoi è prescritta un'altezza libera di 50 cm per consentire agli animali di circolare senza ostacoli. All'interno delle voliere, nell'ambito del processo di revisione e autorizzazione possono essere accettate altezze inferiori. L'USAV stabilisce le dimensioni minime corrispondenti.

Osservazione 7: le dimensioni minime riportate nella tabella 9-1 si riferiscono a grandi detenzioni di polli. Esse non sono adeguate per le piccole detenzioni amatoriali dove, ad esempio, lo spazio occupato dalle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeveraggio rappresenta una percentuale maggiore della superficie totale della stalla. Pertanto, viene introdotta una superficie minima per le piccole detenzioni. Per l'adeguamento delle stalle è previsto un termine transitorio di un anno.

Osservazione 8: nella versione francese è apportato un adeguamento redazionale.

### **Allegato 3**

#### Tabelle 1 e 2

Osservazione 4: tutte le specie elencate nell'allegato 3 hanno la necessità di potersi ritirare in un nascondiglio. Finora, era previsto un rifugio adeguato sotto forma di nascondiglio per i porcellini d'India (osservazione 4) e i gerbilli (osservazione 7). Questi requisiti devono ora essere soddisfatti anche per topi, ratti e criceti: anche a queste specie dovrà essere offerto un nascondiglio adeguato, che allo stesso tempo possa favorire una gestione senza stress degli animali, ai sensi di una manipolazione delicata.

### **Allegato 4**

#### Tabella 2

Per quanto riguarda lo spazio minimo richiesto per il trasporto dei caprini, vengono aggiunte due nuove categorie per i capretti da macello.

#### Osservazioni sulla tabella 2

Osservazione 1 sulla tabella 2: si stabilisce che è possibile trasportare un massimo di tre animali giovani di peso non superiore a sette kg in un contenitore di trasporto (ad es. un box per cani) in un veicolo privato. La disposizione mira a disciplinare lo spostamento degli animali da riproduzione nei primi giorni di vita, sia per la loro sensibilità al freddo sia per motivi sanitari.

Osservazione 2 sulla tabella 2: si stabilisce che, quando si trasportano animali da macello, l'area di carico dei veicoli di grandi dimensioni (mezzi di trasporto per bestiame grosso) deve essere suddivisa in più compartimenti (quindi almeno 2), in modo che gli animali abbiano un sostegno sufficiente durante la partenza, la frenata o in curva.

### **Entrata in vigore**

La maggior parte delle modifiche dell'OPAn entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.

Cpv. 2: l'articolo 115a entra in vigore un anno dopo, in modo da dare ai centri di detenzione degli animali da laboratorio il tempo di reclutare il personale specializzato.

Cpv. 3: ora il responsabile d'esperienza assicura che il numero di animali ammesso per l'esperienza non venga superato e sia motivato nella domanda di autorizzazione per l'esperienza. Per creare i requisiti necessari per la registrazione di questi dati nel sistema animex-ch, l'articolo 131 lettera d entrerà in vigore due anni dopo.

## **2.2 Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OPAn; RS 455.109.1)**

### **Ingresso**

Con la presente modifica dell'OPAn, le disposizioni di delega vengono spostate in altri articoli o capoversi, pertanto è necessario adattare l'ingresso di conseguenza.

#### **Art. 2**

Agli articoli 2 capoverso 1 e 4 capoverso 2 viene integrato l'elenco delle formazioni specialistiche non legate a una professione. Finora mancava il rimando all'articolo 102 capoverso 4 OPAn.

#### **Art. 3**

Il capoverso 1 viene modificato a livello redazionale.

Nel capoverso 2 vengono eliminati i requisiti per i periodi di pratica, ora disciplinati nel capoverso 3.

Cpv. 3: la durata dei periodi di pratica viene ora indicata in ore anziché in mesi.

#### **Art. 4**

Cpv. 2: cfr. il commento relativo all'articolo 2.

Cpv. 4: questo capoverso corrisponde al previgente articolo 3 capoverso 3.

#### **Art. 4a**

Poiché i requisiti specifici per i periodi di pratica sono stabiliti nell'articolo 5, il contenuto dell'attuale articolo 5 viene spostato in un nuovo articolo 4a. Inoltre, viene integrato l'elenco delle formazioni specialistiche non legate a una professione. Finora mancava il rimando all'articolo 102 capoverso 4 OPAn.

#### **Art. 5**

Cpv. 1–4: le prescrizioni sui periodi di pratica sono specificate in relazione alle singole formazioni. In particolare, viene specificato nel dettaglio quali attività dei singoli corsi di formazione possono essere computate al periodo di pratica e quali parti del periodo di pratica devono essere svolte in specifiche aziende. In questo modo si evita che l'autorità cantonale debba riconoscere, caso per caso, una formazione diversa da quella richiesta. In tutti i casi, si tratta di requisiti che non intendono mitigare le prescrizioni attuali, ma ampliarle con alternative pratiche.

Cpv. 4: per i periodi di pratica sulla cura a titolo professionale degli zoccoli e degli unghioni, la documentazione e il tracciamento dei singoli animali nel tempo sono un importante fattore di apprendimento. Per questo motivo, il tempo dedicato alla documentazione può essere conteggiato nel periodo di pratica. Le organizzazioni di formazione possono mostrare all'USAV, nell'ambito del riconoscimento della formazione, il numero medio di animali che possono essere trattati e documentati durante il periodo di pratica. 120 ore di attività pratica (cura degli zoccoli o degli unghioni) possono essere svolte autonomamente, ovvero senza la supervisione diretta del mentore.

#### **Art. 5b, 14 e 40**

Negli articoli 5b capoverso 1, 14 capoverso 1 e 40, i riferimenti devono essere adattati alla nuova numerazione degli articoli dell'OPAn.

#### **Art. 7 e 9**

Il trasporto di equidi è ora specificamente elencato. Nella pratica, ciò era già stato attuato.

#### **Art. 51a**

Già oggi i corsi di formazione o i blocchi di formazione teorica sono offerti completamente o parzialmente online: si tratta in particolare di piattaforme didattiche dove i partecipanti lavorano in modo indipendente con materiale testuale e video per raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati. Con questo metodo didattico, le persone che offrono formazioni devono garantire con una soluzione adeguata che i partecipanti possano essere chiaramente identificati. Inoltre, deve essere possibile verificare che il tempo specificato sia stato completato attivamente davanti allo schermo. Infine, è necessario garantire un facile contatto con gli insegnanti e verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La parte di formazione teorica può essere offerta completamente in questa forma.

Durante la pandemia di coronavirus, si è affermato anche l'insegnamento teorico tramite videochiamate. Questa possibilità deve essere mantenuta in misura limitata. L'insegnamento teorico tramite videochiamata deve essere limitato al 25 % del tempo di insegnamento prescritto al fine di garantire lo scambio e il collegamento tra insegnanti e partecipanti al corso. A differenza delle piattaforme didattiche, con le videochiamate l'interattività di solito non è sufficientemente garantita.

#### **Art. 58**

Cpv. 1: alle persone che offrono formazioni ai sensi dell'articolo 197 si applicano ora gli stessi requisiti applicabili alle persone che offrono formazioni per i fornitori dei detentori di animali. Di questo si tiene conto nel capoverso 1.

Cpv. 2: si tiene conto del fatto che i Cantoni possono affidare a un'organizzazione esterna lo svolgimento degli esami per ottenere l'autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopo terapeutico per il trattamento dei cani (cfr. art. 76 cpv. 3 OPAn).

#### **Art. 59**

Cpv. 3: vengono definite le responsabilità del comitato di sorveglianza. Esso è responsabile del corretto svolgimento dell'esame in conformità al regolamento d'esame approvato.

#### **Art. 60**

Cpv. 2: si specifica che la persona aggiuntiva presente all'esame orale deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 203 o 203a OPAn. In questo modo si garantisce che la persona sia qualificata per valutare se l'esame viene condotto in modo corretto e secondo i giusti standard.

#### **Art. 62**

Cpv. 2: l'espressione «centro di formazione» è adattata alle nuove disposizioni dell'OPAn. Non esiste più una distinzione tra organizzazioni di formazione e centri di formazione (i requisiti sono gli stessi per le formazioni specialistiche non legate a una professione di cui agli art. 197 e 203a).

#### **Art. 71**

Cpv. 2: questo capoverso viene eliminato, poiché l'articolo 205 OPAn (nuovo art. 198a) non riguarda più solo i centri di formazione per i formatori dei detentori di animali, ma anche gli offerenti della FSNP ai sensi dell'articolo 197. Tuttavia, il servizio veterinario cantonale è ora responsabile, senza eccezioni, della valutazione dell'equivalenza della formazione o dell'esperienza pluriennale (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

### **2.3 Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)**

#### **Titolo**

Viene introdotto un titolo breve per semplificare il riferimento nei testi.

#### **Art. 7a**

L'articolo 40 capoverso 1 OPAn chiarisce quale sia il periodo di vegetazione o il periodo di foraggiamento invernale. A questo punto è possibile eliminare la regolamentazione corrispondente.

## **Art. 16**

Cpv. 4: nei box di riposo con dispositivo rigido per il collo, è necessario prevedere una cosiddetta barriera di passaggio per garantire che gli animali non possano entrare nella zona riservata alla testa e rimanere intrappolati o ferirsi. Finora era richiesto un tubo frontale. Tuttavia, grazie alle innovazioni nella progettazione dei box di riposo, questo requisito deve essere reso più flessibile. La barriera di passaggio può essere costituita, ad esempio, da un tubo o da un nastro di nylon fissati alla parete divisoria dei box di riposo, se ciò non limita gli animali quando si stendono, si sdraiano e si alzano. In futuro, la posizione e l'altezza minima della barriera di passaggio saranno determinate attraverso gli oneri nell'ambito della procedura di esame e di autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn).

Cpv. 6: in questo capoverso era finora specificata una distanza minima di 45 cm tra piantana anteriore del battifianco nei box di riposo e la parete. Questa distanza minima si applicava dall'introduzione dell'ordinanza sulla protezione degli animali nel 1981. Poiché all'epoca le vacche erano molto più piccole, oggi 45 cm non sono più sufficienti per dare agli animali spazio sufficiente quando si alzano. Negli oneri per l'autorizzazione delle separazioni nei box di riposo nell'ambito della procedura di esame e di autorizzazione per impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn), sono pertanto specificate dimensioni minime maggiori per la distanza tra la piantana anteriore del battifianco e la parete. La prescrizione obsoleta viene pertanto stralciata e nel singolo caso sostituita da oneri corrispondenti.

## **Art. 34a**

Poiché i pulcini dei polli domestici nelle prime due settimane di vita sono ancora troppo piccoli per superare un dislivello di 50 cm, questa dimensione minima non si applica ai pulcini. In questo contesto, le strutture esistenti che consentono ai pulcini di utilizzare la tridimensionalità della voliera contano come posatoi. I posatoi accessibili ai pulcini nelle prime due settimane di vita sono disponibili nelle voliere di allevamento attualmente autorizzate, al primo piano della voliera.

## **Art. 34b**

I piani dei posatoi di foraggiamento nelle voliere possono essere considerati come superficie calpestabile per il calcolo dello spazio per gli animali. Finora la progettazione di questi piani non era regolamentata. Ora viene definito a quali condizioni tali livelli possono essere computati alla superficie calpestabile.

## **2.4 Ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163)**

### **Art. 10**

Cpv. 3 lett. a: questa disposizione dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS; 455.163) deve essere considerata in combinato disposto con l'articolo 119 OPAn (trattamento rispettoso degli animali).

Finora agli animali si potevano amputare le estremità distali delle dita fino a 12 giorni di vita. L'amputazione doveva essere eseguita il più presto possibile, ovvero il settimo giorno dopo la nascita. La novità consiste nel fatto che ora può essere effettuata al più tardi il nono giorno, poiché vi sono determinate linee o determinati esemplari per cui non è possibile eseguirla prima.

### **Art. 17**

Cpv. 2 lett. e: oltre alle misure che migliorano la situazione di vita degli animali (misure di riduzione dello stress), è ora necessario definire anche i sintomi in corrispondenza dei quali gli animali devono essere effettivamente sottoposti a eutanasia (il concetto di criteri di interruzione è da anni parte integrante dei moduli).

### **Art. 18**

Cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup>: vedi commento relativo all'articolo 17.

### **Art. 27**

Cpv. 1: corrisponde all'attuale capoverso 1. Le modifiche sono puramente di natura linguistica.

Cpv. 3: in futuro, il Cantone primario dovrà essere in grado di verificare in modo indipendente tutte le informazioni provenienti da tutti i Cantoni. In questa funzione, in animex-ch il Cantone primario chiede

informazioni ai ricercatori, se necessario con il coinvolgimento di un Cantone secondario. In particolare, ai sensi dell'articolo 145 OPAn, il Cantone primario trasmette autonomamente all'USAV il numero di animali, sia per il Cantone primario sia per i Cantoni secondari.

#### **Art. 29**

Cpv. 1 e 3: l'articolo sulla notifica del numero di animali è stato integrato includendo il requisito sulla notifica dell'ulteriore destinazione degli animali che non sono stati utilizzati in un esperimento animale. Come in precedenza, viene definito come notificare gli aumenti, ossia che si devono notificare sia gli animali nati nell'azienda sia quelli importati (art. 29 cpv. 1 lett. a e b). In futuro, tuttavia, dovranno essere notificati anche gli animali uccisi, morti o che lasciano l'azienda. Ciò significa che gli animali che non hanno potuto essere utilizzati in un esperimento devono essere notificati come diminuzioni in due nuove categorie definite (art. 29 cpv. 1 lett. c). La notifica degli animali che non hanno potuto essere utilizzati in un esperimento per animali avviene per motivi di trasparenza. Al capoverso 1 lettera c numero 1, ad esempio, devono essere notificati anche gli animali consegnati vivi a terzi (rehoming), così come gli animali consegnati vivi o morti destinati a essere utilizzati come alimenti per animali.

L'articolo specifica inoltre come le varie specie animali debbano essere concretamente conteggiate sia in relazione alle diminuzioni sia agli aumenti, a seconda della loro età o del loro stadio di sviluppo (art. 29 cpv. 3 lett. a-c).

Art. 29 cpv. 3 lett. a n. 1: attualmente gli animali vengono contati al momento dello svezzamento (topi: all'età di ca. 21 giorni). Ciò significa che molti animali che muoiono o sono sottoposti a eutanasia prima di questo momento non vengono conteggiati. I topi e i ratti non dovrebbero essere contati il giorno della nascita perché, nella misura del possibile, gli animali non dovrebbero essere disturbati nel nido. Tuttavia, più gli animali vengono contati vicino al momento della nascita, migliore è l'informazione sul numero di animali nati in un centro di detezione di animali da laboratorio. Per registrare i dati nel modo più realistico possibile e pubblicarli in modo trasparente, gli animali devono essere contati prima del periodo di tempo previsto finora al fine di garantire che la maggior parte degli animali nati sia inclusa nel conteggio. Non tutti gli animali saranno registrati, poiché essi (come accade in natura) vengono spesso mangiati dalle madri.

Art. 29 cpv. 3 lett. b n. 1: spesso i pesci e gli anfibi vengono importati nel centro di detenzione di animali da laboratorio in uno stadio in cui non sono ancora considerati animali da laboratorio ai sensi dell'articolo 112 lettera d dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Se, ad esempio, pesci e anfibi provenienti dall'estero vengono importati nel centro di detenzione di animali da laboratorio sotto forma di uova, al momento dell'importazione non sono ancora considerati animali da laboratorio. Tuttavia, se in seguito raggiungono il punto in cui sono considerati tali, ossia l'assunzione di cibo autonoma, devono essere considerati come pesci e anfibi importati (indipendentemente dal fatto che a questo punto siano ancora nel centro di detenzione o già sottoposti a esperimento).

Art. 29 cpv. 3 lett. c: gli animali uccisi devono essere registrati a partire dal giorno in cui sono stati uccisi, ovvero al più presto dal giorno della nascita. Gli animali morti devono essere conteggiati dal giorno in cui sono stati trovati morti. In particolare, lo scopo non è controllare il nido il giorno della nascita per registrare gli animali morti.

Poiché la raccolta di dati aggiuntivi richiede l'adeguamento del sistema elettronico animex-ch, la regolamentazione previgente continuerà ad applicarsi alle notifiche sino alla fine di febbraio 2026 (cfr. art. 145 cpv. 1 OPAn), ossia fino all'anno civile 2025 incluso (cfr. la disposizione transitoria all'art. 31a). La specificazione dei requisiti, la realizzazione e il collaudo fino alla messa in funzione della nuova funzionalità del sistema dovrebbero richiedere due anni. Di conseguenza, le notifiche previste dalla nuova regolamentazione devono essere effettuate solo a partire dall'anno civile 2026, ovvero fino alla fine di febbraio 2027 (art. 145 cpv. 1 lett. b n. 3 OPAn).

#### **Art. 30**

Let. a e m: è di competenza del responsabile dell'esperimento pianificare gli esperimenti sugli animali e, in questo contesto anche tramite una pianificazione dell'allevamento, allevare e tenere il minor numero possibile di animali a tale scopo. Mentre in precedenza nel modulo di richiesta per gli esperimenti sugli animali (modulo A) venivano indicati solo i dati relativi agli animali da utilizzare per l'esperimento, al fine di rendere più comprensibili i dati di cui all'articolo 118a capoverso 1 OPAn, ora il modulo A deve

contenere anche informazioni sul numero di animali da allevare o importati per avere a disposizione gli animali da laboratorio per la sperimentazione vera e propria. Il modulo A deve ora quindi essere compilato per ogni specie animale e per ogni linea da utilizzare indicando:

- quanti animali vengono presumibilmente allevati in un centro di detenzione svizzero per animali da laboratorio per generare gli animali da laboratorio da utilizzare;
- quanti animali vengono importati in totale dall'estero e tenuti per questo esperimento.

Non deve essere preso in considerazione il numero di animali allevati all'estero necessario per generare gli animali da laboratorio importati in Svizzera. Devono essere quindi indicati esclusivamente gli animali allevati in Svizzera, in quanto soggetti al diritto svizzero sulla protezione degli animali.

Come per gli animali da laboratorio da utilizzare, anche il numero di animali allevati e detenuti deve essere spiegato e giustificato.

#### **Art. 31a**

La regolamentazione corrisponde all'articolo 29 capoverso 1, precedentemente in vigore. Per le notifiche fino all'anno civile 2025 incluso, ossia fino alla notifica di fine febbraio 2026, continua ad applicarsi la regolamentazione previgente.

#### **Allegato 1**

Let. e: finora l'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi era considerato un metodo riconosciuto per produrre animali geneticamente modificati soltanto per i topi. Per i ratti, in precedenza questa tecnica doveva essere richiesta con un'autorizzazione di sperimentazione animale. Poiché la tecnica è consolidata anche nel ratto, viene inserita nell'allegato 1 come metodo riconosciuto.

Let. g: l'utilizzo di endonucleasi, come ad esempio la tecnica CRISPR/Cas, consente una modifica mirata del materiale genetico. È dunque possibile introdurre, silenziare o rimuovere un gene in modo mirato. La tecnica è consolidata, ma il suo utilizzo finora necessitava di un'autorizzazione per la sperimentazione animale, in quanto il metodo non è elencato nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale, che è un prerequisito per poter essere eseguito nel contesto dell'allevamento di questi animali nell'ambito dell'autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti (art. 142 OPAn).

#### **Entrata in vigore**

L'articolo 30 lettere a e m entrerà in vigore due anni dopo. Il motivo risiede nel sistema elettronico animex-ch, che deve dapprima essere aggiornato. La raccolta di dati aggiuntivi richiede l'adattamento del sistema, per cui si devono prevedere due anni per la specifica dei requisiti, la realizzazione e il collaudo fino alla messa in funzione della nuova funzionalità.

## **3 Ripercussioni**

### **3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Con il nuovo divieto di importazione e di transito professionale di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane e di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane destinati a essere oggetto di un trasferimento di proprietà, i Cantoni e la Confederazione si trovano ad affrontare, in particolare nel primo periodo, un maggiore onere correlato ai controlli.

Le modifiche agli obblighi di notifica e alle statistiche nell'ambito del centro di detenzione di animali da laboratori richiedono un adeguamento di animex-ch, che comporterà un onere aggiuntivo per la Confederazione per un massimo di 55 000 franchi. Questi costi possono essere coperti con le risorse esistenti. L'onere supplementare per l'esame dei rapporti dei centri di detenzione di animali da laboratori da parte della Confederazione e delle autorità cantonali, nonché per la preparazione e la pubblicazione dei dati da parte della Confederazione, è trascurabile.

L'attuazione di un'assistenza veterinaria nei centri di detenzione di animali da laboratorio e l'applicazione delle norme sull'indipendenza degli incaricati della protezione degli animali e sull'adempimento dei

loro nuovi compiti possono avere ripercussioni finanziarie per la Confederazione nell'ambito dei politecnici federali e per i Cantoni nell'ambito delle università, a condizione che le istituzioni non abbiano già attuato tali requisiti.

Le altre modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni.

### **3.2 Ripercussioni per l'economia**

Con il divieto di accorciare la coda negli ovini, l'introduzione di un ulteriore obiettivo di allevamento per la lunghezza della coda dovrebbe comportare un notevole onere aggiuntivo per lo sviluppo e l'attuazione di un programma di allevamento corrispondente. Esiste la possibilità che, su richiesta del settore ovino, un programma di allevamento che soddisfi l'obiettivo possa essere sostenuto con fondi federali per la promozione dell'allevamento.

Il divieto dello stordimento meccanico dei decapodi significa che in futuro non saranno più venduti decapodi vivi nel commercio al dettaglio, una pratica in parte ancora in corso, soprattutto nella Svizzera francese. I corrispondenti adeguamenti nel commercio al dettaglio comporteranno un ragionevole onere supplementare per le aziende interessate.

Per la creazione di possibilità di occupazione per il pollame domestico si deve prevedere un esiguo dispendio finanziario. Anche i detentori di polli domestici che non soddisfano la nuova superficie minima di 2 m<sup>2</sup> si trovano ad affrontare costi per i necessari adattamenti.

Per quanto riguarda il requisito adattato delle possibilità di ritirarsi per i roditori da laboratorio, si deve prevedere al massimo un piccolo dispendio finanziario una tantum per l'acquisto e la pulizia supplementare da parte dei laboratori.

A seguito delle nuove norme sull'indipendenza degli incaricati della protezione degli animali in relazione agli esperimenti sugli animali da un lato, e dei loro nuovi compiti nell'esame delle domande per gli esperimenti sugli animali dall'altro, non si possono escludere ripercussioni finanziarie per le istituzioni (assunzione di personale). Il nuovo requisito relativo all'assistenza veterinaria nei centri di detenzione per animali da laboratorio è già soddisfatto in molti di tali centri. Tuttavia, possono sorgere nuovi costi per coloro che devono attuare questo nuovo requisito.

I requisiti più elevati per le organizzazioni che offrono formazioni ai sensi dell'articolo 197 richiedono alle organizzazioni che non soddisfano ancora i requisiti di avviare un processo di certificazione, con un corrispondente impatto finanziario. Per attenuare questo problema, vengono concessi adeguati periodi di transizione per gli adeguamenti. L'ulteriore obbligo di formazione per le persone che offrono una pensione per animali con più di cinque posti o che offrono a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno comporterà un onere supplementare per le persone interessate. Tuttavia, quattro giorni in quattro anni sembrano appropriati.

## **4 IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.